

LE GUIDE
DEL SOLE

N. 2

L'ESPERTO RISPONDE

Separazione e divorzio

I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L'Esperto Risponde "Separazione e divorzio".

<http://www.ilsole24ore.com/separazione-divorzio>

Il Sole **24 ORE**.com

Sommario

Il fisco.....	2
La casa familiare	7
L'assegno al coniuge e ai figli	20
Le procedure	49
Le spese straordinarie	57

Il fisco

1 | ASSEGNO DIVORZILE

Domanda

Vorrei sapere se è deducibile la somma corrisposta in unica soluzione in sede di divorzio a chiusura di ogni pretesa economica futura da parte dell'ex coniuge.

Risposta

No, sono deducibili solo gli "assegni periodici" pagati all'ex coniuge, a condizione che siano assimilati a "una retribuzione stabilita a tempo e potenzialmente vitalizia". Non sono deducibili, invece, quelli una tantum ovvero quelli che rappresentano "una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi" (risoluzioni 15 giugno 2009, n. 157/E e

11 giugno 2009, n. 153/E). Luca De Stefani

2 | ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI

Domanda

Gradirei sapere perché per l'assegno di mantenimento dei figli non viene data la possibilità di indicarlo nel modello Unico come succede per quello nei confronti della ex moglie.

Risposta

E' la norma fiscale che ha assimilato il mantenimento al coniuge come "reddito da lavoro dipendente" mentre per l'importo corrisposto ai figli una tale "assimilazione" non è stata disposta. Giorgio Vaccaro

3 | CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI ASSEGNI

Domanda

Quali sono le condizioni perché l'assegno al coniuge sia deducibile dai redditi? In particolare, se l'assegno è strettamente finalizzato al pagamento (anche parziale) di un canone di locazione per un appartamento messo a disposizione di madre e figlio da parte del padre, può questi dedurre poi tale costo dai propri redditi?

Risposta

La norma dice che gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Se "dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta" distinta la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli", gli assegni corrisposti "si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare" (articolo 3, dpr 42/1988). Secondo un'interpretazione letterale della norma, non sono deducibili le somme che non vengono pagate direttamente al coniuge, ma a terzi, anche se nel suo interesse. Non sono fiscalmente

convenienti, quindi, gli accordi tra i coniugi, che prevedono che il coniuge, obbligato alla corresponsione dell'assegno, si impegni a pagare, al posto dell'assegno, ad esempio, le rate di un finanziamento o i canoni dell'affitto per abitazione, nell'interesse dell'ex coniuge. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che "le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento" (circolare del 12 giugno 2002, n. 50, risposta 3.2). Luca De Stefani

4 | DEDUCIBILITÀ ASSEGNO \1

Domanda

Vorrei sapere se vi sono differenze nella deducibilità fiscale tra assegno di mantenimento corrisposto durante la separazione legale e assegno divorzile successivo allo scioglimento del matrimonio.

Risposta

No, non vi sono differenze. Tutti gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Luca De Stefani

5 | DEDUCIBILITÀ ASSEGNO \2

Domanda

Quale formula deve essere espressamente trascritta nella sentenza del giudice per rendere l'assegno al coniuge deducibile? Verrebbe meno la deducibilità se l'assegno fosse specificamente versato a titolo di contributo al pagamento dell'affitto della casa in cui vivono coniuge e figlio?

Risposta

Non vi sono formule particolari. La norma dice solo che gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Ai fini della deducibilità fiscale dal reddito complessivo, si può considerare "provvedimento dell'autorità giudiziaria", oltre che la sentenza di separazione giudiziale e di divorzio, anche qualsiasi provvedimento del giudice (compresa l'ordinanza emessa in base all'articolo 708 del Codice procedura civile), con la quale il presidente del tribunale adotti "provvedimenti temporanei e urgenti,

ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi, quali quelli relativi alla provvisoria determinazione dell'assegno di alimenti e di mantenimento" (commissione tributaria di Pesaro 22 dicembre 1997, n. 944). Se "dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta" distinta la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli", gli assegni corrisposti "si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare" (articolo 3, dpr 42/1988). Secondo un'interpretazione letterale della norma, non sono deducibili le somme che non vengono pagate direttamente al coniuge, ma a terzi, anche se nel suo interesse. Non sono fiscalmente convenienti, quindi, gli accordi tra i coniugi, che prevedono che il coniuge, obbligato alla corresponsione dell'assegno, si impegni a pagare, al posto dell'assegno, ad esempio, le rate di un finanziamento o i canoni dell'affitto per abitazione, nell'interesse dell'ex coniuge. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che "le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento" (circolare del 12 giugno 2002, n. 50, risposta 3.2). Luca De Stefani

6 | DEDUCIBILITÀ DI TUTTI GLI ASSEGNI

Domanda

Perchè il fisco non rende deducibili anche gli assegni per il figlio, per rendere meno gravoso il costo sul coniuge che deve pagarli?

Risposta

Purtroppo, solo gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Luca De Stefani

7 | DEDUZIONE

Domanda

L'assegno di mantenimento stando alle attuali leggi fiscali rimane deducibile?

Risposta

Sì, gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Luca De Stefani

8 | DEDUZIONE ASSEGNO

Domanda

A seguito della sentenza di divorzio (anno 2010) il giudice ha disposto a mio carico il versamento di 500 euro per locazione immobile dove la stessa risiede con i figli, affidati congiuntamente. Deduco, pertanto ex articolo 10, comma 1, lettera c), l'importo in quanto stabilito con sentenza. Alla stessa peraltro non è stato assegnato alcun assegno di mantenimento, in quanto dipendente dello Stato. E' corretta la deduzione che opero?

Risposta

La "concreta" natura dell'attribuzione dell'importo può essere "dedotta" solo dalla lettura del "capo" della sentenza. Giorgio Vaccaro

9 | DETRAZIONI

Domanda

Si può detrarre il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive senza essere in possesso degli scontrini, fatture in originale, ma solo di fotocopie?

Risposta

Considerando che l'originale è conservato dall'altro coniuge, l'unico metodo per documentare la spesa è la fotocopia del documento che attesta la stessa, a patto che questa sia stata

sostenuta al 50% da entrambi gli ex coniugi. Luca De Stefani

10 | L'ACCESSO AGLI ATTI

Domanda

Nell'inserito "Separazione e Divorzio" pubblicato col numero di oggi del Sole 24 Ore, alla scheda "I principi base- l'attribuzione di soldi e beni" al punto 5 si accenna all'accesso agli atti senza una disposizione del giudice. Quali sono le modalità operative per farlo, ovvero per conoscere la retribuzione mensile del coniuge o comunque la documentazione pertinente? A chi bisogna indirizzare, con la motivazione di detta necessità, l'istanza (agenzia delle Entrate o datore di lavoro) e ai sensi di quale norma?

Risposta

Lei può chiedere le dichiarazioni dei redditi del coniuge (all'agenzia delle Entrate), ovvero la certificazione dello stato lavorativo (al centro per l'Impiego). È sufficiente inoltrare tale richiesta con una lettera raccomandata, ai sensi della legge n. 241/1990, e specificare che tali informazioni sono necessarie per accertare le condizioni economiche dell'altro coniuge e supportare, nei termini più concreti possibili, le richieste economiche nel giudizio di separazione o divorzio. Carmelo Padalino

11 | SEPARAZIONE LEGALE E RITORNO IN RESIDENZA

Domanda

Sono separato legalmente con sentenza di 5 anni fa; ho trasferito subito la mia residenza da mia madre. Dopo 3 anni ho riportato per vari motivi (anche economici) la residenza allo stesso indirizzo dove abitavo con mia ex moglie. Per cui risultiamo nello stesso indirizzo e nello stesso stato famiglia, con la mia ex moglie e figli, pur avendo chiesto all'anagrafe di tenere conto della nostra separazione. I rapporti con la mia ex moglie sono buoni. Ho chiesto chiarimenti in vari uffici in merito alla mia particolare situazione ai fini fiscali e in relazione alla separazione, ma non ho avuto risposte chiare.

Risposta

La ripresa di una formale comune residenza astrattamente è elemento della "riconciliazione". Restano salvi gli effetti della divisione patrimoniale dichiarata con la intervenuta separazione. Cristina Gentili

12 | SEPARAZIONE PER VANTAGGI FISCALI

Domanda

Ho dei benefici fiscali a procedere a una separazione consensuale? Sono pensionato e amministratore di azienda. Mia moglie è una imprenditrice che dal prossimo anno andrà in pensione. Abbiamo due residenze diverse. Abbiamo figli però ormai ampiamente autonomi.

Abbiamo proprietà immobiliari equamente divise. Siamo in regime di separazione dei beni.

Risposta

Non vi è alcun particolare beneficio fiscale. Infatti, gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano

da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). In maniera speculare, questi "assegni periodici" vengono tassati da chi li percepisce come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i, Tuir). In particolare, "si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli" (articolo 52, comma 1, lettera c, Tuir). Luca De Stefani

La casa familiare

13 | A CHI SPETTA SE IL FIGLIO CAMBIA IDEA

Domanda

Se il figlio a un certo punto esprime la preferenza di andare a vivere con il genitore che è proprietario ma non assegnatario della casa familiare, l'altro coniuge deve a quel punto lasciare all'ex e al figlio la casa fino ad allora abitata? Da quale età viene presa in considerazione la preferenza del figlio?

Risposta

La volontà di un figlio minore ad essere "allocato" presso un genitore viene valutata liberamente dal giudice con il criterio guida dell'interesse superiore dello stesso minore, e ciò prescinde dall'età del minore. All'allocazione presso un genitore segue, normalmente, l'assegnazione

della casa coniugale agli stessi. Maria P. Grauso

14 | AFFIDAMENTO CASA CONIUGALE

Domanda

Vorrei sapere in caso di separazione a chi dei coniugi viene affidata la casa coniugale. Siamo in regime di separazione dei beni; la casa è stata acquistata da me diversi anni prima del matrimonio. Mia moglie svolge attività lavorative ma con reddito ancora a mio carico - (oggi in aggiunta anche un altro lavoretto - in prova). Lei è proprietaria di prima abitazione - con residenza - in località/paese diversa dal luogo della casa coniugale (configurabile come seconda casa, ubicata al centro di questo paese, casa su due livelli, in caso di ipotesi di volontà di fitto valore mensile euro 400/450). Oggi,

con il consenso dei nostri legali, mi sono trasferito dai miei genitori. Chiedo il vostro parere in caso di separazione giudiziaria, della possibilità di essere affidatario della mia abitazione. Non mi sembra giusto che lei ad oggi usi due case e io, se non fosse per i miei genitori, sarei per strada. Si precisa che per quieto vivere pago tutte le utenze di entrambi le abitazioni e le do 300 euro per i suoi bisogni. Spero di essere stato chiaro.

Risposta

Dal tenore della domanda, deduco che lei e sua moglie non avete figli, o comunque, che non vi sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi nella casa coniugale. Mi chiede a chi dei coniugi spetti l'assegnazione dell'abitazione familiare in caso di separazione. Il Codice civile, all'articolo 155 quater, prevede che il godimento della stessa sia attribuito sulla base del prioritario interesse della prole, trattandosi di un provvedimento che il giudice adotta al solo fine di proteggere il diritto dei figli minori a conservare il medesimo habitat familiare dove si è esplicata la vita domestica. Di conseguenza - in assenza di prole minorenni o comunque non indipendente - nulla viene deciso in punto di assegnazione della casa coniugale, dovendosi escludere che il relativo provvedimento possa adottarsi per garantire adeguata tutela al coniuge meno abbiente. È ormai pacifico, che la pronuncia di assegnazione possa ammettersi solo in presenza di figli

minorenni o maggiorenni conviventi, economicamente non autosufficienti, a prescindere dalla circostanza che l'immobile sia di proprietà esclusiva di una delle parti, o sia in comproprietà tra esse. In altre parole, deve escludersi che l'assegnazione della casa familiare possa pronunciarsi esclusivamente per livellare il divario economico tra le parti soccorrendo a tal fine il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge più debole. Così, se in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l'assegnazione del diritto di continuare a vivere nel tetto coniugale si correla all'esigenza di tutelare l'interesse della prole - tanto da assegnare l'abitazione al coniuge presso il quale viene collocata - nella fattispecie in cui le parti non abbiano figli, torneranno ad applicarsi le ordinarie norme civilistiche sulla proprietà, o, in taluni casi, sulla locazione. Diversamente, ove si ipotizzasse una limitazione del diritto di proprietà non finalizzata alla tutela dei figli, bensì volta a garantire le ragioni del coniuge più debole, si finirebbe per emettere un provvedimento passibile di perdurare persino fino al decesso dell'assegnatario. Ebbene, escludendo nel caso concreto l'esigenza di tutela della prole, il giudice non adotterà con la sentenza di separazione alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, che resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del coniuge proprietario. Selene Pascasi

15 | ASSEGNAZIONE

Domanda

Se primo contraente del contratto di locazione è il padre del marito, resistente nella causa; se il mobilio è di proprietà del padre che ha affittato una casa più grande per risiedervi con la moglie, nei 7 mesi in cui vive nella stessa città dei coniugi; se è provato che ha provveduto a tutte le spese per la locazione: può essere buttato fuori casa e essere costretto a ulteriori spese, per lasciare la casa familiare alla moglie del figlio?

Risposta

Se il padre è l'attuale "titolare" del contratto di locazione ha tutto il diritto di esercitare le facoltà del "conduttore". La mancata titolarità del contratto e la sua non residenza nella casa coniugale può al contrario esporlo alla impossibilità di "rientrare" in quei mesi nella casa coniugale dopo la sua assegnazione all'altro coniuge. Giorgio Vaccaro

16 | ASSEGNAZIONE CASA

Domanda

Sto per iniziare le pratiche di divorzio. Nel corso dei 4 anni della separazione la casa (io sono proprietaria della metà) è stata assegnata a mio marito in quanto mio figlio di 27 anni ha detto di voler vivere con mio marito. Quando e come potrò reclamare la mia metà di casa?

Risposta

Il diritto di riacquisire la libera disponibilità della casa coniugale "assegnata" a uno dei coniugi cessa con l'autonomia patrimoniale dei figli minori. L'esistenza di un figlio maggiorenne non osta alle richieste relative all'esercizio dei diritti connessi alla proprietà immobiliare. Giorgio Vaccaro

17 | ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

Domanda

Mio marito è insegnante e io dirigente; siamo senza figli. Ho acquistato la casa coniugale intestandola a mio marito che è anche intestatario del mutuo. Io sono garante del mutuo ma ho pagato sempre tutto io. Ora che ci separiamo quali tutele ho per avere la casa che ho pagato quasi per intero?

Risposta

La prova del pagamento da parte sua delle rate del mutuo è essenziale. In genere la casa coniugale viene assegnata a uno dei coniugi in virtù di un reddito inferiore. Nel suo caso è importante la valutazione del debito residuo e della possibilità autonoma del marito a farvi fronte. Consideri che la questione della proprietà del bene è oggetto estraneo alla separazione e dovrà quindi essere affrontato in autonomo giudizio. Giorgio Vaccaro

18 | ATTRIBUZIONE CASA DI PROPRIETÀ DI 1 CONIUGE

Domanda

In caso di separazione dal coniuge ed essendo presente un figlio minore, ho sentito dire che la casa anche se di proprietà del marito e comprata prima del matrimonio, rischia di essere attribuita al coniuge a cui verrà affidato il figlio (90% dei casi la moglie). E' vero? In questo caso il proprietario perderebbe il suo bene di maggior valore anche se non ha colpe?

Risposta

L'assegnazione della casa coniugale segue la regola del superiore interesse del minore a mantenere il più possibile immutato almeno il luogo della sua residenza. Questo prescinde ovviamente dalla volontà o dalle colpe dei genitori dello stesso nella causazione della separazione. Giorgio Vaccaro

19 | BIDOMICILIARITÀ

Domanda

In caso di affidamento condiviso, se i genitori del minore vivono in regioni distanti, è possibile ammettere la "bidomiciliarità" per il minore? G.

Risposta

Attualmente, non è previsto un doppio domicilio del minore (si tratta di una proposta di legge in discussione in Parlamento). Ad ogni modo, circa la questione della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori la Cassazione è

ferma nel sostenere che l'oggettiva lontananza tra le città ove i genitori hanno stabilito la loro residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi, potendo tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

20 | CAMBIO SERRATURE

Domanda

Sto pensando di dividermi da mio marito dopo anni di rapporto difficile. Gli ho chiesto di andarsene dalla casa a me intestata dove vivono anche i miei figli (una minorenni e l'altro maggiorenne, anche loro stufo di questo padre che ormai non concorre più al mantenimento della famiglia). Sono in regime di separazione e vorrei cambiare le serrature per impedirgli di entrare. Lo posso fare senza avere poi dei problemi?

Risposta

Da quanto scrive non è ben chiara la sua situazione matrimoniale. Leggo che sta "pensando" di dividersi e, qualche riga più avanti, leggo che si trova in "regime di separazione". Per risponderle adeguatamente, è opportuno analizzare entrambe le circostanze. Ipotizziamo che lei sia solo separata di fatto e che il giudice non si sia ancora pronunciato sull'assegnazione della casa coniugale. In questo caso, lei non ha alcuna legittimazione al cambio della serratura di ingresso, a nulla rilevando il titolo di proprietà esclusiva e

l'eventuale regime di separazione dei beni. La mia risposta non muterebbe neppure se suo marito avesse abbandonato il tetto coniugale. Mi spiego meglio: la casa coniugale (intesa come l'abitazione dove risulta fissata la residenza della famiglia) resta tale fino alla pronuncia di separazione giudiziale. Prima di quel momento, suo marito ha il medesimo diritto di abitarla che ha lei, a prescindere dal titolo di proprietà o dal riferito disinteresse nei confronti dei figli. In effetti, come ha precisato di recente il Tribunale di Messina (ordinanza n. 3432/10) una volta che si è scelta la residenza familiare, il coniuge che sia esclusivo proprietario del bene ha il dovere di accogliervi l'altro e non allontanarlo, né turbarne il pacifico godimento. Ciò, almeno finché non intervenga l'ordinanza presidenziale che, autorizzando le parti a vivere separate, attribuisca la casa coniugale all'uno o all'altro. In altre parole, è solo con la formale assegnazione della casa coniugale che il coniuge assegnatario acquista quel "diritto personale di abitazione" che lo legittima a farne un uso esclusivo e dunque a provvedere anche al cambio della serratura di ingresso. Di conseguenza, l'ipotetica estromissione del coniuge si rivelerebbe un passo falso sia in sede di separazione, sia in altra sede giudiziaria, ben potendo suo marito agire mediante l'azione di spoglio al fine di ottenere il reintegro della situazione precedente. Tra l'altro, non va sottovalutata la circostanza per cui nell'immobile scelto come casa coniugale vivono i vostri figli, di cui

uno minorenni. Altro motivo, questo, per cui è assolutamente sconsigliabile effettuare un cambio della serratura che pregiudicherebbe in maniera evidente anche i rapporti del genitore paterno con la figlia minore. Diversamente, a seguito dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale pronunciata dal Presidente del Tribunale ex articolo 708 del Cpc, l'assegnatario dell'immobile potrà legittimamente sostituire la serratura di accesso, assicurandosene così il pacifico godimento. Per concludere, quanto all'accennato disinteresse paterno, le consiglio di attivarsi nelle opportune sedi al fine di tutelare il diritto della prole alla bigenitorialità.

Selene Pascasi

21 | CASA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA

Domanda

Nel caso in cui venisse chiesta una separazione (pure consensuale) la casa di esclusiva proprietà di uno dei due coniugi (in questo caso il marito), in quanto acquistata prima del matrimonio, a chi spetta viverci? Nel caso specifico vi è la presenza di figli minori nonché anche di regime di separazione dei beni stabilito poco dopo il matrimonio.

Risposta

A norma dell'articolo 155 quater Codice civile, il godimento della casa coniugale a seguito di intervenuta separazione è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, spettando in via preferenziale al coniuge a cui è affidata la prole

minorenne. Ciò, al fine di tutelare il diritto dei minori a preservare il medesimo ambiente habitat familiare in cui si è esplicata la vita domestica, così da tenerli indenni da ulteriori traumi che potrebbero aggiungersi a quello derivante dalla rottura dell'armonia familiare. Ne consegue, che, laddove i coniugi non abbiano prole minore, torneranno ad applicarsi le regole civilistiche dettate in materia di proprietà o locazione. Selene Pascasi

22 | CASA FAMILIARE E ASSEGNO AL FIGLIO

Domanda

La casa è di mia proprietà e inoltre ho la separazione dei beni. Mio figlio ha 17 anni. Vorrei sapere per quanti anni dovrebbe abitare la moglie e il figlio. Inoltre io sono un pensionato e percepisco 1.920 euro al mese. Vorrei sapere di quanto potrebbe essere l'assegno di mantenimento.

Risposta

La misura dell'assegno di mantenimento viene determinata liberamente dal solo giudice caso per caso ove non vi sia un accordo tra le parti. L'assegnazione della casa ex coniugale può essere revocata dal giudice al raggiungimento della autonomia patrimoniale del figlio che era stato ivi allocato. Giorgio Vaccaro

23 | CASA FAMILIARE

Domanda

Quando i figli sono diventati maggiorenni si può "disporre" del proprio 50% di proprietà della casa in cui vivono con la madre che è proprietaria dell'altro 50%?

Risposta

La disponibilità della vendita di una casa ex coniugale si può avere al termine delle esigenze di "assegnazione". Queste non sono soddisfatte dal raggiungimento della maggiore età dei figli comuni. Giorgio Vaccaro

24 | CASI PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA

Domanda

E' possibile che il giudice assegni la casa familiare al genitore non assegnatario del figlio se vi è la richiesta di poterla mettere in vendita per provvedere meglio alle mutate esigenze finanziarie della famiglia?

Risposta

La casa coniugale viene assegnata al coniuge allocatario de figlio minore nell'interesse di quest'ultimo. Ogni accordo che abbia a modificare tale principio è soggetto all'attento vaglio del Pm presso il Tribunale civile. Giorgio Vaccaro

25 | CHI PUÒ VIVERE NELLA CASA

Domanda

Oltre al coniuge assegnatario e al figlio, chi altri può vivere, anche per periodi di tempo limitati, nella casa familiare senza incorrere in fattispecie di comportamenti strumentalizzabili dall'altro coniuge nonchè proprietario esclusivo?

Risposta

L'assegnazione della casa coniugale viene disposta nell'interesse della stabilità del figlio minore. La libera disponibilità di questa incontra il solo limite dell'interesse del minore a non subire un danno nella sua serena crescita. Ciò prescinde dal titolo di proprietà della stessa dimora. Giorgio Vaccaro

26 | CHI PUÒ VIVERE NELLA CASA FAMILIARE

Domanda

Gradirei sapere chi, oltre al coniuge affidatario e alla prole, può legittimamente vivere (anche senza che ne diventi la residenza legale) nella casa familiare: il nuovo compagno/a del coniuge affidatario? parenti stretti (come madre o sorella) del coniuge affidatario? Altri? Oppure è possibile che questi soggetti vi trascorrono dei periodi di tempo limitati (quanto?) ma senza trasferirvi la propria residenza?

Risposta

Nella casa coniugale assegnata al coniuge allocatario delle prole possono

legittimamente vivere altri soggetti autorizzati dalla assegnataria con il limite del "disagio o danno dei minori". In questo caso si può chiedere al giudice di provvedere a rimuovere, nell'interesse dei minori, questa "situazione". Giorgio Vaccaro

27 | COABITAZIONE

Domanda

E' possibile che venga concessa la coabitazione (stesso domicilio e/o residenza) a entrambi i coniugi (con presenza figli)? Quali sono i criteri/requisiti?

Risposta

E' molto difficile che venga disposta la coabitazione in presenza di figli dal giudice della separazione. Il criterio dominante è infatti quello della effettività della "separazione" delle due esistenze dopo l'udienza presidenziale. La presenza dei figli viene poi considerata normalmente un catalizzatore di conflittualità nei casi in cui si chiede appunto la separazione coniugale. Giorgio Vaccaro

28 | CONTRIBUTO PER L'AFFITTO

Domanda

Sono separato legalmente. la casa coniugale (che stiamo ancora acquistando, pagando un mutuo di 2.000 euro al mese) è stata assegnata alla ex moglie. I figli vivono, però, metà settimana con me e metà con la ex moglie. Io continuo a dovere pagare la mia metà del mutuo anche se non ci vivo, oltre a dover pagare

l'affitto dell'appartamento dove vivo. La mia ex moglie convive nella casa coniugale con un nuovo compagno. Posso chiedere un contributo per l'affitto al nuovo convivente?

Risposta

I "conviventi" sono soggetti estranei ai rapporti economici tra gli ex coniugi. Esiste una possibilità che il giudice riesamini i rapporti economici tra ex coniugi ove venga instaurata una "stabile convivenza". Cristina Gentili

29 | CONVIVENZA MORE UXORIO E CASA CONIUGALE

Domanda

In sede di separazione (consensuale) ho concordato con la mia ex moglie che la nostra ex casa coniugale (di cui sono proprietario per una quota del 65% e lei per il 35%) venisse assegnata a lei per viverci insieme a nostro figlio. Tuttavia poco dopo la sentenza di separazione mia moglie ha avviato una convivenza more uxorio nella nostra ex casa coniugale che oggi perciò viene abitata (oltre che da mio figlio e dalla mia ex moglie) anche dal Suo compagno e finanche dal figlio nato dalla loro relazione. Aggiungo poi che il compagno della mia ex moglie era precedentemente sposato con altra donna e aveva già due bambine che ora lui è solito incontrare (e far pernottare) per almeno due volte alla settimana nella mia ex casa coniugale. Stando così le cose ho avviato un giudizio per chiedere la revoca dell'assegnazione della ex casa

coniugale a mia moglie. Vorrei sapere qual è l'orientamento prevalente della giurisprudenza al riguardo.

Risposta

L'orientamento della giurisprudenza in materia è vincolato al rispetto della sentenza 308/2008 che ha interpretato il senso dell'uso dell'ex casa coniugale nell'ottica di favorire l'interesse della prole che è stato ritenuto prevalente rispetto alla possibilità di ottenere la revoca della assegnazione nei casi di convivenza more uxorio. Maria P. Grauso

30 | COSTI

Domanda

La sopravvenuta eccessiva onerosità della casa familiare a seguito proprio della separazione (anche perchè sovradimensionata alle nuove esigenze di una famiglia divisa), può essere motivo sufficiente per chiedere al giudice la mancata assegnazione della casa al genitore affidatario del figlio affinché l'altro coniuge possa provare a mettere l'appartamento in vendita? Grazie AQ

Risposta

L'eccessivo costo di gestione della casa familiare (ad es., una villa), che ne renderebbe opportuna la vendita, non costituisce ragione ostativa all'assegnazione di tale alloggio. La sentenza della Cassazione 22 novembre 2010 n. 23591, ha evidenziato che deve sempre farsi riferimento all'esigenza di protezione dei figli, che rappresenta imprescindibile.

bile criterio di valutazione, alla cui luce occorre bilanciare gli eventuali interessi economici dei coniugi.

Carmelo Padalino

31 | ETÀ FIGLI E "SCELTA" DEL GENITORE

Domanda

A partire da quale età un figlio può legittimamente "ribaltare" la sentenza del giudice e scegliere di andare a vivere con l'altro genitore, inizialmente non assegnatario? Ciò rimetterebbe in dubbio non solo il pagamento dell'assegno per il figlio ma anche l'utilizzo della casa familiare? Si potrebbe anche ipotizzare che ricada da quel momento sull'altro coniuge il pagamento di un assegno per il figlio?

Risposta

Una diversa allocazione del figlio minore avrebbe sicuramente effetti anche in ordine alla assegnazione della casa coniugale. L'età del figlio è relativa, l'importante è il convincimento che il giudice trae dall'audizione del minore stesso.

Giorgio Vaccaro

32 | IMU

Domanda

Vista la diversa natura dell'Imu rispetto all'Ici, non dovrebbe una parte della nuova tassa essere pagata dal coniuge non proprietario ma assegnatario della casa coniugale?

Risposta

Nell'ipotesi in cui la casa familiare sia stata attribuita al coniuge separato o divorziato, detta abitazione va considerata, ai fini dell'applicazione dell'Imu e della correlata detrazione, alla stregua dell'abitazione principale. Tuttavia, tale equiparazione è consentita unicamente nel caso in cui il coniuge non assegnatario non abbia, nel medesimo Comune, un altro immobile ad uso abitativo. Selene Pascasi

33 | OGGETTI DI ARREDAMENTO

Domanda

Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge che non ne è proprietario, è consentito all'altro coniuge di prendere con sé oggetti personali quali regali di nozze ricevuti personalmente, quadri di provenienza familiare, libri ed enciclopedie acquistate per uso proprio e precedentemente al matrimonio, servizi di piatti e posate ricevute da parenti propri?

Risposta

Certo. L'assegnazione della casa coniugale al proprietario o all'altro coniuge, non elide il diritto di chi lascia l'abitazione alla restituzione dei beni personali ivi contenuti, spesso di grande pregio, spesso portatori di un profondo valore affettivo. Accade di frequente che al momento della separazione i coniugi non abbiano la necessaria lucidità per redigere una sorta di inventario dei beni personali contenuti nell'abitazione familiare.

Così, se neanche i rispettivi legali sono stati investiti della questione, potrà verificarsi che a distanza di tempo, il coniuge non assegnatario del tetto coniugale si trovi a dover "combattere" per riavere gli oggetti personali cui è legato. In tal caso, il coniuge che abita nella casa familiare che si opponga a detta restituzione potrebbe incorrere in responsabilità penale per violazione dell'art. 646 c.p. che inquadra una tale condotta come appropriazione indebita (reato non ipotizzabile in costanza di mera separazione di fatto). Trattenere gli effetti personali del coniuge legalmente separato, dunque, è reato. Selene Pascasi

ampliare le proprie capacità finanziarie, la richiesta al giudice di poter mettere in vendita (o in subordine, di accendere un mutuo) sulla casa familiare assegnata al coniuge non proprietario e al figlio?

Risposta

Normalmente la casa coniugale viene assegnata al coniuge presso il quale vengono allocati i figli minori affidati a entrambi i genitori. Le operazioni di disposizione sulla casa coniugale non vengono normalmente consentite perché tale immobile viene assegnato proprio per garantire una maggiore serenità ai minori. Maria P. Grauso

34 | PITTURE AD OLIO

Domanda

A chi spettano i dipinti se resalizzati dal marito dopo la separazione giudiziale?

Risposta

La norma consente al coniuge che è costretto a lasciare il domicilio comune di portare con sé gli effetti personali e le proprie cose, è quindi necessario richiedere al giudice di specificare nel suo caso la facoltà di asportare i propri dipinti. Cristina Gentili

35 | RICHIESTA DI CESSIONE CASA FAMILIARE

Domanda

Considerati i maggiori costi che una separazione causa al nucleo familiare, è ipotizzabile, al fine di

36 | RIPARTIZIONE SPESE CASA FAMILIARE

Domanda

Di prassi, le spese correnti e ordinarie relative all'uso della casa familiare ricadono sul coniuge assegnatario. Vorrei nello specifico sapere quali delle seguenti spese possano rientrare in tale computo: 1) riparazione o sostituzione di elettrodomestici (quali lavastoviglie, lavatrice); 2) manutenzione o riparazione dell'impianto di condizionamento; 3) abbonamenti a tv satellitari (tipo Sky); 4) tinteggiatura dei locali; 5) manutenzione ordinaria dei serramenti interni ed esterni; 6) acquisto di nuovi divani o materassi per letti; 7) acquisto di nuovi componenti (letto, armadi) per la cameretta dei figli.

Risposta

Le spese legate all'uso della casa familiare rimangono a carico del coniuge assegnatario: riparazione o sostituzione di elettrodomestici, (quali lavastoviglie, lavatrice); 2) manutenzione o riparazione dell'impianto di condizionamento; 3) abbonamenti a tv satellitari (tipo Sky); 4) tinteggiatura dei locali; 5) manutenzione ordinaria dei serramenti interni ed esterni. L'acquisto di una nuova cameretta per i figli potrebbe, invece, essere considerata una spesa straordinaria da ripartire tra i coniugi. Carmelo Padalino

37 | SEPARAZIONE

Domanda

Nel caso di una separazione, la casa familiare a chi viene assegnata in assenza di figli minorenni?

Risposta

Nel suo quesito non è indicato se la casa familiare sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o sia in comproprietà. Tuttavia, in entrambi i casi, stante l'assenza di figli minorenni, l'abitazione matrimoniale non sarà soggetta ad alcun provvedimento di assegnazione da parte del giudice. Ciò in quanto l'articolo 155 quater C.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vi sia prole nei cui confronti tutelare la conservazione dell'habitat domestico, non verrà

adottato alcun provvedimento giudiziale inerente l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Deve però sottolinearsi come in tale evenienza verranno a rivivere le ordinarie norme civilistiche dettate in punto di proprietà e di comunione. Di conseguenza, a seguito di separazione, il diritto di abitare la casa familiare tornerà ad appartenere esclusivamente al coniuge che ne sia esclusivo titolare. La situazione non muta neppure in caso di divorzio, non essendo consentito al giudice di prevedere l'attribuzione della casa in favore del coniuge che non possa vantare su tale immobile alcun diritto reale o personale e che non sia anche collocatario di prole minorenni o maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Nel suo caso, allora, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, la casa familiare all'esito della separazione sarà soggetta alle usuali norme sulla proprietà, se esclusiva. In caso di comproprietà, invece, laddove non riusciate a trovare un accordo consensuale, la disciplina cui riferirsi per la regolamentazione dell'uso e per la divisione del bene comune, sarà quella dettata dal codice in materia di comunione dei beni. Selene Pascasi

38 | TEMPI DI "ABBANDONO"

Domanda

Una volta che la casa familiare è assegnata a uno dei due coniugi, di prassi quanto tempo ha l'altro coniuge per lasciare libera la casa? Cosa succede se non ottempera a tale

obbligo perchè ad esempio non è stato in grado di trovare un'adeguata collocazione alternativa?

Risposta

Il provvedimento presidenziale dispone sempre un termine per l'allontanamento del coniuge non assegnatario della casa coniugale. Il termine varia, normalmente da una settimana a un mese, e in difetto dello spontaneo adempimento il titolare dell'assegnazione ha la via rapida e ineluttabile dell'esecuzione del provvedimento del giudice. Giorgio Vaccaro

39 | TEMPORANEO UTILIZZO CONGIUNTO

Domanda

E' necessario vivere in due appartamenti distinti per rendere effettiva la separazione, oppure temporaneamente si può convivere nella casa familiare? Due figli a carico, che saranno poi affidati alla moglie (che non lavora), hanno o no influenza?

Risposta

Sì, è necessario. La separazione, come dice la parola, presuppone una autonomia di vita e quindi di residenza, nei rari casi in cui è stata concessa la conservazione di una abitazione ha avuto come presupposto la divisione in due di un unico appartamento. La presenza dei figli comporta sostanzialmente un controllo e una verifica più stringente del Pm sugli accordi separativi e

quindi una maggiore attenzione al dettato della norma. Giorgio Vaccaro

40 | TRASFERIMENTO NELLA CASA DEL NUOVO COMPAGNO

Domanda

Può la moglie separata trasferirsi a casa del nuovo compagno, portandosi la figlia (di 7 anni) senza il consenso dell'ex coniuge e senza una comunicazione ufficiale all'ex?

Risposta

Lei non specifica se il regime di affidamento sia o meno condiviso, ma posso presumere di sì. Ebbene, ferma restando la libertà del coniuge separato di fissare la propria residenza secondo criteri personali di scelta, nel caso in cui il trasferimento coinvolga un minore, la situazione va vagliata con adeguata attenzione. In effetti, se è vero che il genitore affidatario/collocatario di prole minorenni può legittimamente decidere di instaurare una convivenza con un nuovo compagno, è anche vero che da tale scelta discende inevitabilmente uno sradicamento del minore dal suo abituale contesto di vita. Ciò, sia ove si tratti di trasferimento in altra città, sia se solo in altra abitazione. Per questo motivo, il mutamento di residenza da parte del coniuge separato che porti con sé il minore non potrà mai essere arbitrario: egli dovrà munirsi del previo consenso del coniuge o - in caso di disaccordo - dell'autorizzazione del giudice, chiamato a valutare sia i riflessi della decisione inerente il

trasferimento sulla sfera di benessere psicofisico del minore, tenuto conto del nuovo assetto ambientale in cui questi dovrà vivere, che l'eventuale lesione del diritto del genitore coaffidatario. In caso contrario, con l'unilaterale decisione di trasferire la residenza propria e dei figli minorenni, scatterà la violazione dei principi basilari dell'affidamento condiviso, stante il dovere dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni inerenti il futuro dei figli, aventi diritto a un equilibrato e continuativo rapporto con entrambe le figure genitoriali. Per questo motivo, il genitore che si trasferisca arbitrariamente sarà passibile di non indifferenti sanzioni. Tra queste, si ricorda l'ammonizione giudiziale di cui all'articolo 709 ter C.p.c., o - nei casi più rilevanti - la ridefinizione, ai sensi degli articoli 155, comma 3 e 155 quater comma 2 C.c., degli accordi inerenti l'affidamento o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Assume invece rilevanza penale, secondo la Cassazione (n. 33719/10), la condotta del genitore affidatario che, trasferendo la residenza del minore, ometta di comunicare all'ex coniuge l'esatto nuovo indirizzo e/o il numero di telefono da utilizzare per mantenersi in contatto con il figlio, così impedendo l'intrattenimento di un libero e sereno rapporto genitore-prole. Né potrebbe farsi carico al genitore "escluso", di non essersi attivato per individuare l'esatto luogo di residenza del figlio, gravando sul genitore convivente con il minore

l'obbligo di comunicarne gli eventuali spostamenti. Nel suo caso, dunque, la madre della bambina, prima di trasferirsi presso l'abitazione del compagno, dovrà munirsi del suo consenso o - in caso di dissenso - dell'autorizzazione giudiziale. A ogni modo, al di là delle ripercussioni sanzionatorie civili e penali sopra rammentate, sarebbe sempre auspicabile che in presenza di figli minori, il genitore adeguasse senza forzatura le sue scelte a criteri di aderenza al preminente interesse della prole. Selene Pascasi

41 | VALORE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Domanda

E' corretto considerare il valore di mercato dell'affitto risparmiato grazie all'assegnazione della casa familiare (di proprietà esclusiva dell'altro coniuge) quale componente importante del "pacchetto" di mantenimento offerto al coniuge?

Risposta

L'assegnazione della casa familiare costituisce un'utilità economicamente valutabile in misura pari al risparmio di spesa che il genitore dovrebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione, ovvero per il pagamento dei ratei del mutuo contratto per il suo acquisto; quindi, incide nella quantificazione dell'assegno a favore del coniuge non proprietario ed assegnatario dell'alloggio (Cassazione 28 dicembre 2010 n. 26197, nonché Cassazione 24

febbraio 2006 n. 4203). Carmelo

Padalino

L'assegno al coniuge e ai figli

42 | ADEGUAMENTO

Domanda

Se il reddito diminuisce, l'assegno al coniuge e figli si adegua o rimane indicizzato?

Risposta

Se il reddito diminuisce si deve richiedere al Giudice di cambiare l'importo indicato nella sentenza di separazione. Non si possono mai fare, in nessun caso riduzioni dell'onere economico in via autonoma. Cristina Gentili

43 | ADEGUAMENTO ISTAT

Domanda

Mi sono separata da subito con provvedimento d'urgenza nel mese di dicembre. Successivamente, consensualmente con atto di omologazione del mese di aprile, richiamante un precedente accordo di scrittura privata fatto nel precedente mese di marzo. In detto accordo scritto, in relazione all'adeguamento Istat, si legge che "l'assegno mensile sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici Istat relative all'anno precedente dal mese di dicembre". Vorrei sapere se l'adeguamento Istat, e quindi l'applicazione dell'aumento dell'assegno di mantenimento, decorre da aprile di ogni anno o da

dicembre. Inoltre, l'assegno di mantenimento prevede anche la corresponsione della quattordicesima e della tredicesima mensilità?

Risposta

Va premesso, ma ne è già al corrente visto il tenore del suo quesito, che anche in caso di separazione e dunque con riferimento all'assegno di mantenimento, è pacificamente applicabile la norma introdotta dall'articolo 5, comma 7, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (meglio conosciuta come legge sul divorzio) che prevede la necessità di adeguamento Istat dell'assegno di divorzio. Occorre anche precisare che la rivalutazione Istat opera automaticamente e dunque il beneficiario che non la percepisca sarà esonerato dall'avanzare una specifica istanza in tal senso, ben potendo agire direttamente in via esecutiva per ottenerne la corresponsione (tenendo a mente il termine quinquennale di prescrizione). Quanto alla decorrenza, l'adeguamento viene calcolato a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'assegno, e, più in particolare, dalla mensilità della decorrenza stessa. Selene Pascasi

44 | AMMONTARE ASSEGNO.

Domanda

Vorrei sapere se è opportuno richiedere una riduzione dell'assegno alla mia ex moglie in relazione al fatto che ha venduto un appartamneto in comproprietà con suo padre e ha acquistato un altro più piccolo. Verso attualmetne 420 euro per lei inoccupata e 300 per un figlio, io sono un dipendente che guadagna circa 1.600 euro mensili. Cosa mi comsigliate?

Risposta

Le modifiche delle condizioni disposte dal giudice in ordine al mantenimento del coniuge possono intervenire laddove si sia concretizzata una successiva modifica delle condizioni economiche delle parti. Maria P. Grauso

45 | ASPETTI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Domanda

La determinazione degli assegni tende a riflettere prevalentemente gli aspetti reddituali della famiglia o anche quelli patrimoniali? E in che modo? Possono essere disposte anche verifiche sui conti correnti della coppia? E' vero che però occorre fornire al giudice riferimenti precisi al proppsito, come ad esempio il codice IBAN? Grazie AT

Risposta

Il quesito non specifica se la questione d'interesse riguardi la determinazione

dell'assegno di separazione o di divorzio. Quanto alla separazione, l'art. 156 c.c. prevede che il giudice stabilisca la corresponsione di un assegno in favore del coniuge cui non sia addebitabile la crisi matrimoniale, ove questi sia privo di redditi propri. In questo caso, l'entità della somministrazione sarà determinata in relazione "alle circostanze e ai redditi dell'obbligato"; il giudice, dunque, valuterà non solo il reddito di ciascuno ma ogni altra circostanza idonea ad influire sulla situazione economica delle parti. Anche nella determinazione dell'assegno divorzile, il giudice prenderà in considerazione sia la condizione reddituale che quella patrimoniale dei coniugi, tanto che qualora le due condizioni siano paritarie, si esclude la spettanza dell'assegno. Ricordiamo, infatti, che il giudice di merito, nel decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio posta la mancanza da parte del richiedente dei mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita precedente, valuterà, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70, anche il divario delle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi. Infine, quanto alle verifiche sui conti correnti dei coniugi, è frequente che ciò sia disposto, specie nei casi in cui vi sia necessità di stabilire la corresponsione di un assegno in favore della prole ma, come prevede l'art. 155 c.c., le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate. In tal caso, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria

sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

46 | ASSEGNO PER I FIGLI.

Domanda

Io vorrei capire perche' non facciamo come la Germania ,che il mantenimento dei figli , viene eseguito fino ha 3.anni . Ed la moglie specialmente che lavora e' guadagna piu' di me' che sono un impiegato. Perche' non si applica questa benedetta legge. Al posto di dare il mantenimento fino hai 18anni. (Poi pago pago mai visto mio figlio). Io spero che il parlamento .Italiano al piu' presto lavori su questa legge.

Risposta

In italia vige la legge italiana. In base all'art. 155 c.c. i figli hanno diritto al mantenimento, non già fino a 18 anni, ma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Carmelo Padalino

47 | ASSEgni FAMIGLIARI AFFIDO ONDIVISO

Domanda

Nel caso di separazione da una convivenza con successivo ricorso al tribunale dei minori e la disposizione dell'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, l'assegno familiare, che a suo tempo fu deciso da entrambi i genitori, fosse riscosso dal padre, adesso da chi deve essere recepito? Va forse diviso

l'importo in egual misura tra padre e madre?

Risposta

In tali ambiti l'accordo tra le parti consente il raggiungimento del giusto equilibrio. In caso di disaccordo il giudice può essere chiamato a decidere. Cristina Gentili

48 | ASSEGNO "VARIABLE" AL FIGLIO

Domanda

E' ipotizzabile, in presenza di un minore di età molto piccola (4 anni) e con reattivi costi di mantenimento ancora contenuti (no scuole private, no baby-sitter, no corsi pomeridiani), proporre un assegno di mantenimento inizialmente più modesto e poi via via crescente in funzione dell'età?

Risposta

Sì, è possibile. Il criterio da considerare è quello delle "attuali esigenze del figlio" (articolo 155, comma 4, Codice civile) che, per un minore in tenera età, sono estremamente contenute. Carmelo Padalino

49 | ASSEGNO AI FIGLI \1

Domanda

In una separazione consensuale dove è stato stabilito un assegno di mantenimento ai figli, fino a quando deve essere riconosciuto? Grazie

Risposta

L'obbligo inerente il mantenimento del figlio permane fino a momento in

cui questi, seppur maggiorenne, abbiano raggiunto l'indipendenza economica. E sarà il genitore a dover fornire la prova del raggiungimento di tale autonomia reddituale, sempre che l'attività svolta sia adeguata alla professionalità acquisita dal ragazzo e dotata di una sufficiente stabilità. Il lavoro precario, per fare un esempio, non viene solitamente considerato idoneo a garantire al beneficiario dell'assegno un'indipendenza tale da esonerare il genitore dal proseguire nella contribuzione.

va a studiare fuori sede. Posso versare direttamente su un conto corrente a lei intestato con i poteri di firma anche a noi genitori il 50% dell'assegno di mantenimento a suo tempo stabilito dal giudice per entrambi?

Risposta

Ove vi sia un accordo tra genitori, messo per iscritto a scanso di errate interpretazioni, ne ha la facoltà. In difetto dovrà essere il giudice ad autorizzare una tale modalità. Cristina Gentili

50 | ASSEGNO AI FIGLI \2

Domanda

Fino a che età si deve mantenere il figlio maggiorenne già avvocato e che vive fuori sede e lavora in un uno studio legale senza garanzie retributive?

Risposta

La garanzia di stabilità retributiva non è presupposto necessario per chiedere l'eliminazione dell'assegno in favore di suo figlio, dovendosi considerare solo le entrate economiche dello stesso. Se suo figlio, che non convive più con l'altro genitore, percepisce una retribuzione sufficiente a garantirgli un mantenimento dignitoso, non avrà più diritto all'assegno. Carmelo Padalino

51 | ASSEGNO AI FIGLI \3

Domanda

Sono divorziato da pochi anni con due figli. Mia figlia grande ha 19 anni e

52 | ASSEGNO AL FIGLIO

Domanda

E' possibile ipotizzare (e richiedere al giudice) che l'assegno al figlio venga versato su un conto "dedicato" e le relative spese effettuate con bancomat o carta di credito da tale conto alimentati per evitare che l'assegno stesso vada impropriamente a beneficio di soggetti terzi diversi dal figlio?

Risposta

Normalmente non vengono previste limitazioni di sorta al metodo di spesa dell'importo destinato ai figli minorenni e incassato dal genitore allocatario. Questo per agevolare una autonomia decisionale relativa alle vita e alle spese ordinarie del minore. Giorgio Vaccaro

53 | ASSEGNO ANCHE SENZA MATRIMONIO?

Domanda

Dopo una convivenza di circa due anni e senza contrarre matrimonio, nel settembre 2004 io e la mia ex compagna abbiamo avuto una splendida bimba. Dopo tre anni però la nostra unione è finita e la mia ex compagna si è trasferita in un altro appartamento e ha richiesto un assegno di mantenimento che io ho accettato di versare. L'accordo è stato siglato davanti al giudice dei minori, ma dopo quattro anni mi rendo conto che non solo l'importo risulta sempre crescente, ma ogni mese mi trovo a pagare extra vari quali rimborsi di spese mediche, attività sportive, eccetera fino a circa 700 euro mensili. Ferma restando la mia volontà di continuare a sostenere economicamente mia figlia, mi chiedo se e come io possa rivedere tale importo, anche in considerazione che nel frattempo ho perso il lavoro e sto attingendo ai miei risparmi per fare fronte alla situazione.

Risposta

Lei mi parla di cessata convivenza e dunque di prole naturale. È ormai noto, ma ribadirlo non è mai inutile, che i principi introdotti con la novella n. 54 del 2006, come precisa l'articolo 4 comma 2 dell'indicata legge, si applicano "anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati" al fine di garantire alla prole, senza restrizioni di sorta, il diritto alla bigenitorialità, sia dal

punto di vista affettivo che economico. Ebbene, quanto ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, essi possono essere modificati o revocati nel caso in cui siano sopraggiunti fatti nuovi che rendano opportuna una tale decisione. Sarà il genitore onerato dell'assegno, però, a doversi attivare dinanzi al giudice per dimostrare il peggioramento del proprio stato economico, in uno con un netto miglioramento di quello del coniuge. È inteso, però, che le mere difficoltà di uno dei genitori non possono valere a elidere l'obbligo di contribuire alla crescita del figlio, a meno che siano di una tale gravità da sfiorare l'indigenza. Semmai potrebbe ottenersi una riduzione della somma mensilmente dovuta, previo rigoroso giudizio. Circa la competenza a decidere sull'assegno di mantenimento, la Cassazione ha precisato con ordinanza n. 9936/11, che in tema di filiazione naturale tale competenza, una volta attratta al Tribunale per i minorenni a seguito della contestuale proposizione della relativa domanda unitamente a quella sull'affidamento della prole, resta radicata presso il medesimo organo, anche per le questioni inerenti le eventuali e successive modifiche del provvedimento adottato. Selene Pascasi

54 | ASSEGNO BAMBINI PICCOLI

Domanda

E' ragionevole pensare che, a parità di ogni altra condizione, i bambini più piccoli (ad esempio, in età di scuola materna) debbano godere di assegni

di mantenimento più ridotti rispetto a quelli in età più avanzata (ad esempio, liceali)?

Risposta

La misura del contributo disposta in favore dei figli è frutto del "libero convincimento" del giudice della separazione. I costi concretamente imputabili ai figli sono solo uno degli elementi di valutazione. Giorgio Vaccaro

55 | ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Domanda

Può essere modificata la cifra senza alcun consenso da parte del coniuge? Ho pagato la tv e pretende che dimostri il tutto, in caso contrario mi detrarà la cifra in oggetto.

Risposta

Il quesito non specifica di quale assegno si tratti, se di mantenimento del coniuge o versato al coniuge per la contribuzione alle esigenze del figlio. In entrambi i casi, non è mai consentita l'autoriduzione dell'assegno. Ogni intervento va richiesto al giudice che, se ne riterrà sussistenti i presupposti, potrà ridurre l'importo. Va comunque precisato che qualora si verta in punto di assegno dedicato al mantenimento del minore, le conseguenze di un'arbitraria decurtazione delle somme dovute mensilmente, potrebbe costare al genitore inadempiente pesanti sanzioni penali. È recentissima la sentenza (n. 5752/11) con cui la Cassazione ha confermato la condanna

per violazione degli obblighi di assistenza familiare al genitore che, senza aver fornito alcuna prova dello stato di indigenza o comunque della grave difficoltà ad adempiere ai propri impegni, aveva autoridotto il quantum mensile destinato ai figli. Selene Pascasi

56 | ASSEGNO DIVORZILE UNANTANTUM

Domanda

L'assegno una tantum può essere rateizzato, e al massimo in quante rate, senza che questo comporti il pagamento di tasse sul reddito dell'ex coniuge che lo percepisce?

Risposta

Occorre precisare, anche per fugare ogni dubbio sorto circa il regime fiscale cui soggiace l'assegno di divorzio corrisposto in un'unica soluzione, che secondo l'opinione ormai prevalente, l'assegno una tantum va considerato quale attribuzione di natura patrimoniale o risarcitoria. Se ne esclude, pertanto, la tassabilità in capo al percipiente, non concorrendo alla formazione del reddito e dunque dell'imponibile contributivo. Trattasi, difatti, di assegno ben diverso da quello periodico, in quanto le due modalità di corresponsione, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si differenziano sotto molteplici profili, meritando così diversa disciplina.

Quanto alla rateizzazione, essa è ammessa. Tuttavia, proprio alla luce della spiegata distinzione rispetto all'assegno mensile o periodico, e comunque in virtù della dicitura una tantum, si comprende come il pagamento del dovuto sia consentito solo in una o più soluzioni concentrate in un breve lasso di tempo. Selene Pascasi

57 | ASSEGNO PER ALIMENTI

Domanda

Pago un assegno alla mia ex compagna (con la quale non sono mai stato sposato) per gli alimenti di nostro figlio. Un giudice ha stabilito una determinata tariffa in funzione del mio reddito. Tale reddito però a breve verrà meno perchè l'azienda chiude e siamo stati tutti licenziati. Premettendo che non posso permettermi di rimanere senza lavoro, prevedo però che difficilmente in un periodo come questo riuscirò a trovare una nuova attività che mi consenta di avere la stessa remunerazione. E' possibile chiedere una revisione al giudice? Potrebbe per qualche ragione negarmela? Rischierei di vedermela alzata qualora non la ritenesse sufficiente anche con un reddito più basso?

Risposta

Qualora, successivamente alla decisione del giudice di onerare il genitore del pagamento di un assegno di mantenimento del figlio minore, le condizioni economiche dell'obbligato dovessero mutare radicalmente o

comunque sensibilmente, è possibile agire per chiedere la revisione dell'importo. A tal fine, è evidente che un licenziamento non potrebbe non avere un suo "peso" sul piatto della bilancia che impronterà la decisione del giudice. Tuttavia, va detto che la perdita del lavoro da parte del genitore tenuto al pagamento del contributo, potrebbe non esser considerata fattore sufficiente ad escluderne la corresponsione, laddove non accompagnata da un'incapacità lavorativa assoluta e non ascrivibile all'obbligato. In altre parole, non basterà provare unicamente l'indigenza e lo stato di disoccupazione, ma altresì l'incapacità a reperire altra soluzione lavorativa. L'ipotesi più probabile, a mio parere, è di riuscire a ottenere, se non la soppressione, quanto meno la riduzione dell'importo stabilito. Selene Pascasi

58 | ASSEGNO PER MANTENIMENTO FIGLI

Domanda

Sono separato, verso regolarmente a mia moglie l'assegno di mantenimento per le due figlie e ho lasciato la casa di mia proprietà a mia moglie e alle figlie. Quando le ragazze saranno maggiorenni entrambe, potrò chiedere di versare direttamente il mantenimento a loro e ottenere che la mia ex si trovi un'abitazione dove risiedere?

Risposta

Mentre la legge dà la facoltà al genitore onerato del contributo per i figli di richiedere di essere autorizzato a pagare a questi tale importo una volta divenuti maggiorenni, la convivenza dei figli con il genitore, sino a una loro autonomizzazione economica, rende non attuabile l'istanza di revocare l'assegnazione della casa medesima. Giorgio Vaccaro

59 | AUTORIDUZIONE IN ATTESA DEL TRIBUNALE

Domanda

Non sono più in grado di sostenere l'assegno di mantenimento imposto dal Giudice e vorrei chiedere al Tribunale la riduzione. Se in tutti i mesi necessari per arrivare a una sentenza pagassi solo una parte di quanto stabilito, la mia ex moglie potrebbe fare ingiunzione e riuscire a pignorare il mio conto corrente o dovrebbe solo aspettare il nuovo giudizio del Tribunale?

Risposta

Non è possibile autoridursi la somma indicata dal Tribunale. L'ex coniuge potrebbe infatti agire esecutivamente per il non pagato, la sentenza di separazione è titolo esecutivo pieno e in mancanza di altra sentenza non è modificabile. Maria P. Grauso

60 | CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Domanda

Sono un dipendente statale e vi chiedo: il calcolo per l'assegno di mantenimento viene effettuato in base al lordo o al netto? E ancora: viene effettuato solo considerando lo stipendio base, o considerando anche gli straordinarie prevedibilmente si potrebbero effettuare?

Risposta

La determinazione dell'assegno viene disposta dal giudice secondo il suo libero convincimento caso concreto per caso concreto. Normalmente tutto l'importo indicato sulla busta paga viene preso a base per il calcolo della misura dell'assegno che è frutto di un libero convincimento del magistrato. Cristina Gentili

61 | CANCELLAZIONE O RIDUZIONE ASSEGNI

Domanda

Quali possono essere gli eventi in grado di determinare il venir meno del pagamento dell'assegno per coniuge e figlio? O anche una loro riduzione? Occorre sempre agire in giudizio per determinare tali variazioni?

Risposta

Tutti gli eventi che comportano una modifica delle condizioni economiche dell'onerato e dei beneficiari possono essere "condizioni" che consentono al

giudice di mutare l'ordine relativo al mantenimento. Giorgio Vaccaro

62 | CESSAZIONE DELL'ASSEGNO

Domanda

Gradirei sapere quali sono le condizioni per il venir meno dell'assegno al coniuge. Basta che questi avvii una nuova relazione? O serve anche la convivenza con un nuovo partner? La nascita di un nuovo figlio spazzerebbe via ogni altro possibile dubbio in merito all'avvio di un nuovo nucleo familiare?

Risposta

La Cassazione è chiara sul punto. L'aver instaurato una relazione, e persino una convivenza con un'altra persona, non è elemento sufficiente affinché il beneficiario perda il diritto a percepire l'assegno dall'ex coniuge. La motivazione principale è che il rapporto di convivenza è un legame per sua natura precario, privo di quella stabilità (anche e soprattutto economica) derivante dal coniugio. In altre parole, non è sufficiente portare sul tavolo del giudice la prova che il proprio ex abbia intessuto una nuova convivenza perché questi dichiari la cessazione o la riduzione dell'assegno a suo tempo stabilito. Ciò in quanto dalla circostanza inerente la creazione di una nuova unità familiare, seppur dotata di sufficiente stabilità, non si può dedurre automaticamente il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge. Dato, questo, che l'onere dell'assegno sarà

chiamato a dimostrare, potendo ricorrere a qualsiasi mezzo probatorio, anche mediante presunzioni, o facendo riferimento ai redditi e al tenore di vita dell'attuale compagno/a del proprio ex coniuge. Circa l'eventuale nascita di un figlio dal nuovo partner, trattasi, anche in questo caso, di un elemento che di per se non è idoneo a motivare, sempre e comunque, una diminuzione degli oneri di cui in assegno o una totale soppressione dell'obbligo, non giustificando (Cassazione n. 1096/10) la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio. Tuttavia, ogni vicenda ha un suo decorso, e se l'onere riuscisse a dimostrare l'effettivo miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge derivanti dalla nuova convivenza, nulla vieta che il giudice possa intervenire in sede di revisione. Selene Pascasi

63 | COMPORTAMENTI FOLLI DEL CONIUGE

Domanda

E' possibile che comportamenti "folli" del coniuge (quali aprire, di fronte al figlio, le portiere di un'auto in corsa quasi a volerne scendere, abbandono frequente dell'automobile per fare rientro a casa con treni o altri mezzi e svariati altri simili) possano mettere in dubbio la sua capacità genitoriale, quindi il diritto ad avere l'affidamento del figlio e il relativo assegno di mantenimento?

Risposta

I comportamenti così come da lei descritti potranno essere oggetto della richiesta di una specifica consulenza sulle facoltà genitoriali che può trovare ingresso già nella primissima fase presidenziale, prima che vengano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Cristina Gentili

64 | CONIUGE "PIGRO"

Domanda

In alcuni paesi come la Germania, l'assegno a favore del coniuge ha una durata limitata (ad esempio, per massimo tre anni) in quanto si intende stimolarlo al fine di rendersi economicamente indipendente. Esiste qualcosa di simile in Italia? Se il coniuge destinatario di un assegno di mantenimento, pur con titoli di studio elevati ed eccellente professionalità, si limita ad un'attività part-time per di più con pagamenti parzialmente in nero (rimborsi chilometrici fittizi), quali iniziative si possono prendere legalmente nei suoi confronti? Grazie AK

Risposta

Ove si discuta delle scelte lavorative del coniuge beneficiario dell'assegno, il Giudice deve sindacare le ragioni delle scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attività lavorativa (e, in particolare riguardo, al loro carattere necessitato o meno), poichè il diritto al mantenimento è subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non disponga di "mezzi

adeguati", al fine della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma che non sia neppure in grado di procurarseli per "ragioni oggettive". E ciò per l'evidente ragione che non si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze (Cass. 11 marzo 2006, n. 5378). Carmelo Padalino

65 | CONIUGE CHE LAVORA IN NERO

Domanda

Se il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento lavora in nero, può perdere il beneficio suddetto nel caso in cui il marito riesca a dimostrare che la coniuge "volontariamente" mantiene la situazione precaria? E poi fino a che età si può stabilire che il coniuge (in questo caso la moglie) ha la possibilità di trovare un lavoro, o comunque impegnarsi a farlo, avendone la possibilità sia perchè i figli non sono piccoli, nè ci sono malattie dei figli che lo impediscono, oltre al fatto che la moglie ha la possibilità di lavorare poichè fa la parrucchiera, quindi un lavoro che le permetterebbe di sostentarsi? (e avendo la volontà di farlo?)

Risposta

Il coniuge titolare del diritto al mantenimento può perdere tale diritto ove si dimostri che abbia un reddito che ne faccia decadere i presupposti di legge, o che versi in una "volontaria" omissione di impegnarsi in una attività di lavoro. Maria P. Grauso

66 | CONTRIBUTO MANTENIMENTO FIGLI

Domanda

Sono stato tradito dalla mia ex moglie per sette mesi (l'ho saputo dall'amante una sera in chiesa!) e l'ho perdonata. Durante il tentativo di riconciliazione sono stato tradito per altri sette mesi. Ho appena presentato ricorso per separazione giudiziale con addebito alla mia ex moglie nel quale ho chiesto di avere anche l'affidamento dei figli e l'assegnazione della casa. Nel frattempo passo spontaneamente un contributo per i soli due figli di 16 e 12 anni di euro 500. Per il momento i figli vivono 5 giorni con me e 5 giorno con la mia ex moglie e nel ricorso ho chiesto di continuare così perchè anche i figli lo vogliono. Nel caso in cui non mi fosse assegnata la casa, posso avere almeno buone probabilità di non versare più il contributo al mantenimento dei figli posto che stanno con entrambi i genitori in equal misura (15 giorni al mese con cadauno)?

Risposta

Se già adesso lei, spontaneamente, versa un contributo per il mantenimento dei figli pari a 500 euro mensili, il Giudice, anche se non le assegnerà la casa familiare, continuerà a imporle tale assegno di mantenimento. Carmelo Padalino

67 | CONVIVENZA

Domanda

Mi sono lasciato con la mia convivente dopo 7 anni e sono papà di una bambina. Devo qualcosa di mantenimento alla mamma?

Risposta

Nulla è dovuto per il mantenimento della ex convivente. La convivenza non è infatti assistita dal vincolo di solidarietà del matrimonio che è il principio per il quale esiste l'assegno di mantenimento. I figli sono tutelati dalla medesima disciplina ed esiste l'obbligo di mantenerli che grava su entrambi i genitori sino all'autonomia economica.

68 | CORRETTA DETERMINAZIONE ASSEGNO FIGLI

Domanda

Per determinare in maniera corretta l'assegno di mantenimento dei figli non credete che si dovrebbe partire da una stima il più precisa possibile dei costi reali di mantenimento degli stessi? Tale determinazione, inoltre, non dovrebbe anche basarsi sul calcolo del tempo effettivamente passato dai figli presso ciascun genitore? Viceversa, in ipotesi di affido condiviso, il padre (cui il più delle volte fa carico l'assegno) si troverebbe non solo a pagare per tutti i costi relativi ai figli quando stazionano presso la madre, ma anche per gli stessi costi (alimentazione, medicine, sport, vacanze, vestiario) quando i figli

risiedono presso di lui. Perché di solito nelle sentenze non si tiene conto di questi elementari principi?

Risposta

Spetta al giudice determinare secondo il suo libero convincimento la misura dell'assegno di contributo in favore del coniuge presso il quale sono allocati i figli minori. E' una determinazione che varia caso concreto da caso concreto! Giorgio Vaccaro

69 | DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI

Domanda

Nella determinazione dell'assegno per i figli non sarebbe saggio considerare: 1) il tempo effettivamente speso con l'uno e con l'altro genitore, indice dei costi che ricadono sull'uno e sull'altra (ad esempio, tenendo conto del tempo speso insieme al figlio per le vacanze, nei weekend, nelle serate infrasettimanali); 2) non del reddito netto complessivo, ma del reddito al netto di tutti i costi che non possono essere eliminati (mutuo, assicurazioni, auto, spostamenti, vitto) e partire da questa base per "dividere" tra i vari membri della famiglia il reddito risultante?

Risposta

La misura del contributo per il mantenimento dei figli minori viene decisa dal giudice della separazione caso concreto per caso concreto. Non si tratta di una operazione matematica di divisione del reddito, ma di una

quota di questo sulla cui misura è sovrano il libero convincimento del magistrato. Giorgio Vaccaro

70 | DETERMINAZIONE IMPORTO

Domanda

Volevo sapere indicativamente a quanto può ammontare un assegno di mantenimento avendo la moglie che lavora e percepisce circa 1.000 euro, io ne prendo 1.500 e ho un bambino di un anno.

Risposta

L'ammontare degli assegni della separazione viene per legge determinato di volta in volta dal giudice valutati i redditi delle parti. Nel suo caso sarà da stimare il solo contributo al figlio ove questo venga "allocato" presso la casa coniugale ed in essa resti a vivere la madre, come accade nella stragrande maggioranza dei casi. Giorgio Vaccaro

71 | DOMANDA DI DIVORZIO \1

Domanda

Stiamo procedendo a un ricorso congiunto (di divorzio); mia moglie vuole inserire due punti che mi sollevano qualche perplessità: dichiarare che la casa coniugale è assegnata alla madre fino alla indipendenza economica del figlio; dichiarare che l'assegno di mantenimento è da erogare fino alla indipendenza economica del figlio. Ma in questo caso, se dovesse lei convivere nella casa con un altro, dovrei erogarle tutto l'assegno? E se

mio figlio venisse un giorno a vivere con me, la casa spetterebbe comunque a lei? Nello stesso caso dovrei erogarle comunque tutto l'assegno? Infine, può lei chiedermi di rinunciare a scaricare dalle tasse il 50% dell'importo dell'assegno versatole per scaricarlo completamente lei? Un'ultima precisazione per chiarezza è che abbiamo già fatto una separazione congiunta, l'affido del bambino è condiviso ma con domiciliazione dalla madre perché io risiedo e vivo in un'altra regione.

Risposta

Le "richieste" sono mere ripetizioni in quanto sono già il contenuto "sostanziale" dei provvedimenti di separazione. La convivenza con altri non incide sull'assegno per il figlio. Ove il figlio si trasferisca, l'assegnazione della casa può essere riesaminata dal giudice. Anche la misura dell'assegno potrà essere riesaminata. A livello fiscale ognuno ha le sue detrazioni. Cristina Gentili

72 | DOMANDA DI DIVORZIO \2

Domanda

Stiamo procedendo a un ricorso congiunto (di divorzio) io e la mia ex moglie. Quest'ultima vuole inserire due punti che mi sollevano qualche perplessità: dichiarare che la casa coniugale è assegnata alla madre fino alla indipendenza economica del figlio; dichiarare che l'assegno di mantenimento è da erogare fino alla indipendenza economica del figlio. Ma in questo caso, se dovesse lei

convivere nella casa con un altro, dovrei erogargli tutto l'assegno? E se mio figlio venisse un giorno a vivere con me, la casa spetterebbe comunque a lei? Nello stesso caso dovrei erogargli comunque tutto l'assegno? Infine, può lei chiedermi di rinunciare a scaricare dalle tasse il 50% dell'importo dell'assegno versatole per scaricarlo completamente lei? Un'ultima precisazione per chiarezza è che abbiamo già fatto una separazione congiunta, l'affido del bambino è condiviso, ma con domiciliazione dalla madre perché io risiedo e vivo in un'altra regione.

Risposta

Nessun problema. Le "richieste" sono mere ripetizioni in quanto sono già il contenuto "sostanziale" dei provvedimenti di separazione. La convivenza con altri non incide sull'assegno per il figlio. Ove il figlio si trasferisca, l'assegnazione della casa può essere riesaminata dal giudice. Anche la misura dell'assegno potrà essere riesaminata. A livello fiscale ognuno ha le sue detrazioni. Cristina Gentili

73 | DURATA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Domanda

A seguito di sentenza di divorzio verso un assegno di mantenimento per mia figlia da ormai 15 anni. Mia figlia, 21enne, frequenta l'università e vive con sua madre. Sino a quando dovrò pagare l'assegno? Come potrò fare a sapere se mia figlia è divenuta

autosufficiente visto che i rapporti con entrambe sono inesistenti?

Risposta

La sola circostanza che sua figlia sia ormai maggiorenne non la esonera, come saprà, dall'obbligo di proseguire nel pagamento dell'assegno a suo tempo determinato dal giudice. E' noto, difatti, che il raggiungimento della maggiore età dei figli - non accompagnato dall'indipendenza economica - non legittima l'onerato alla sospensione "fai da te" del contributo. Ciò non vuole dire che il genitore obbligato all'assegno non abbia a disposizione strumenti giuridici per accertare l'effettivo stato delle cose. Ecco che, trattandosi di vicende meritevoli di specifiche indagini, la soluzione più opportuna (esclusa, come mi riferisce, la possibilità di dialogare con la sua ex o con sua figlia) non resta che quella di rivolgersi al giudice al quale andranno esposti gli "indizi" di un'eventuale autosufficienza economica della ragazza, che giustifichi una riduzione o sospensione dell'assegno disposto in suo favore. Le anticipo, però, che se sua figlia frequenta ancora l'università, certamente non avrà raggiunto alcuna indipendenza economica, tranne che si tratti di studentessa-lavoratrice non precaria. In tal caso, dovrà "seguirla" economicamente ancora per qualche tempo. Selene Pascasi

74 | ELIMINAZIONE ASSEGNO A CONIUGE CHE CONVIVE

Domanda

Ho 74 anni e sono divorziato da circa 20 anni; devo versare un assegno mensile di mantenimento alla ex moglie di circa 420 euro; ho una pensione da lavoratore dipendente di circa 1.430 euro, abito da solo in una villetta di campagna non certo di lusso di mia proprietà e non ho altri redditi. Il vostro quotidiano, il 13 agosto 2011, ha pubblicato la sentenza della Cassazione n. 17195/2011 emessa l'11 agosto 2011 in cui veniva tolto l'assegno di mantenimento alla ex moglie che conviveva. La mia ex moglie convive, lo attesta il certificato di residenza, da molti anni con un'altra persona divorziata e pensionata. La ex moglie risiede presso un'abitazione di proprietà del nostro unico figlio che le ha concesso, da alcuni anni, l'usufrutto. Nostro figlio che è medico a tempo indeterminato da molti anni presso un ospedale, è sposato con un'infermiera professionale operante presso un altro ospedale, è padre di 2 figli, abita con la sua famiglia in una villa lussuosa intestata alla moglie, è cointestatario con la moglie di un appartamento in Alpe di Siusi (Bz), ma ha sempre mantenuto la residenza presso la madre, lo attesta il certificato di residenza. Alla luce di quanto succintamente riferito, considerato che i 1.000 euro che mi rimangono mi hanno sempre obbligato a fare una vita spartana. Vi chiedo se posso "ricorrere" alla

sentenza della Cassazione n. 17195/2011 per vedermi annullare l'assegno di mantenimento, considerando inoltre che rispetto al momento del divorzio, la ex moglie convive, è usufruttaria dell'appartamento in cui risiede e nostro figlio, che risiede da lei, ha uno stipendio superiore ai 3.000 euro mensili.

Risposta

Lei può chiedere la quiescenza dell'assegno divorzile previsto a favore della sua ex moglie se dimostra che quest'ultima dalla convivenza con il nuovo partner riceve un vantaggio economico che ha alterato i termini economici del divorzio. Carmelo Padalino

75 | EX-MARITO CON REDDITO MINIMO

Domanda

Sono separata dal 2009. Ero coniugata in regime di separazione dei beni. Ho un reddito di circa 100mila euro lordi, mentre il mio ex-marito ha un reddito di molto inferiore (sinceramente non lo so, ma credo che nn raggiunga i 20mila euro lordi all'anno). Il figlio è stato affidato congiuntamente, e vive con me. In sede di separazione il padre ha sottoscritto un accordo in cui versa un contributo al mantenimento del figlio di 150 euro al mese, che oramai non paga più, non si interessa più del figlio (a parte qualche rara telefonata). A me non interessa che lui mi versi o meno il mensile, non mi

serve quello per vivere. Il mio quesito invece è: c'è il rischio che in sede di divorzio (tra un anno) il mio ex marito pretenda che sia io a versare a lui un assegno di mantenimento?

Risposta

Il diritto del coniuge a ottenere un mantenimento divorzile quando non abbia sufficienti redditi propri a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è "reciproco". Il relativo diritto si perde quando vi sia la colpa nel dell'astratto beneficiario nel non procurarsi un adeguato reddito. Cristina Gentili

76 | FIGLIA MAGGIORENNE

Domanda

Il mio ex, pur godendo di condizioni economiche favorevoli, ha deciso quasi tre anni fa di non versarmi più il mantenimento a mia figlia di 28 anni disoccupata. Io sono un'impiegata e sinceramente ho grosse difficoltà ad arrivare a fine mese, avendo tutto a mio carico. Mi sono rivolta a un avvocato, ma fino a ora non sono ancora stata chiamata in tribunale. Il mio ex, in pensione da un paio d'anni come ispettore di polizia di Stato, vive e lavora a Santo Domingo agiatamente. Possibile che non esista un procedimento d'urgenza in questi casi? Possibile che non si possa fare un controllo sulle sue condizioni economiche? Possibile che siano passati tutti questi anni per poter far valere i miei diritti?

Risposta

L'esito del giudizio sarà in grado di darle giustizia anche se con ritardo. Il fatto che l'obbligato sia titolare di una pensione la mette al sicuro rispetto alla "omissione del versamento" non autorizzata dal provvedimento di un magistrato. Cristina Gentili

77 | FIGLIO MAGGIORENNE

Domanda

Pago l'assegno per moglie e due figli: uno dei due figli diventa maggiorenne. L'importo a suo favore deve essere scorporato dal globale e consegnato a lui o bisogna continuare con un unico assegno?

Risposta

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente la legge (articolo 155 quinquies comma 1 C.c.) stabilisce che il giudice può prevedere il pagamento di un assegno periodico, che deve essere versato direttamente al figlio. Nel suo caso, dunque, lei potrà scorporare la somma destinata al mantenimento del figlio non più minorenni dal totale dell'importo di cui in assegno. Tuttavia, la formulazione della norma aggiunge: "salvo diversa determinazione del giudice". L'organo giudicante, dunque, potrà altresì disporre diversamente, e stabilire che il beneficio destinato al mantenimento della prole maggiorenne debba essere versato nelle mani del genitore con essa convivente. O ancora, potrebbe accadere (come nel caso deciso dal

Tribunale di Arezzo il 22 maggio 2008), che il giudice opti per una soluzione alternativa, disponendo che il genitore versi, vista l'insorgenza di determinate circostanze, parte dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne e parte al genitore convivente, a fronte delle spese generali inerenti l'abitazione e l'alloggio. La regola del versamento diretto alla prole adulta, infine, potrà essere derogata - consentendo il versamento dell'assegno nelle mani del coniuge convivente con il minore - nell'ipotesi in cui vi sia un eccessivo divario nei redditi dei due genitori e le modeste risorse economiche del collocatario appaiano insufficienti ad assicurare al figlio quel minimo di prestazioni alimentari, di vestiario e di svago cui ha diritto (Tribunale di Messina n. 597/07). In linea generale, però, troverà applicazione quanto stabilito dal Codice civile circa il versamento diretto nelle mani del ragazzo. D'altro canto, spesso si tratta della soluzione non solo indicata dalla legge, ma anche preferibile. Il riferimento, ad esempio, è a quelle ipotesi in cui il figlio maggiorenne sia convivente ma non stabilmente dimorante con un genitore come nel caso dell'universitario fuori sede. Ad ogni modo, come sottolinea la Cassazione con ordinanza n. 24989/10, la possibilità di disporre il versamento diretto al figlio maggiorenne costituisce una modalità alternativa rispetto al pagamento nelle mani del genitore convivente, che rimane legittimato a percepire, nell'ambito dei procedimenti

giudiziari di divorzio, l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni. Selene Pascasi

78 | FINO A QUANDO L'ASSEGNO ALIMENTARE PER IL FIGLIO?

Domanda

Pago un assegno a mio figlio ormai maggiorenne, sono sposato e ho due figli minorenni. Fino a quando devo pagare? Altro quesito: l'assegno continuo a intestarlo alla mia ex moglie. È corretto? Non dovrebbe essere intestato al figlio?

Risposta

Il pagamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne di prime nozze è una facoltà riconosciuta. Per esercitarla, in mancanza di accordo con l'ex coniuge, può farsi autorizzare dal Giudice con un provvedimento ad hoc. Ovviamente verranno valutate le "attuali condizioni" per la misura dello stesso e la sussistenza del diritto. Il termine ultimo per il pagamento è il raggiungimento in capo al figlio di una autonomia economica, o la sussistenza di una colpa del figlio nel non volersela procurare. Giorgio Vaccaro

79 | IL CONCETTO DI TENORE DI VITA

Domanda

Cosa si intende per mantenimento del tenore di vita? E' quello del figlio o anche quello dei coniugi? Come ci si può illudere che rimanga invariato se la separazione comporta una forte crescita dei costi? E, ancora, come può semplicisticamente identificarsi

con i redditi guadagnati e non con il reale livello di consumi e standard di vita conseguiti? Infatti, spesso sembra sfuggire che una parte del reddito guadagnato non va ad alimentare il tenore di vita bensì il risparmio.

Risposta

Il tenore di vita è quello goduto complessivamente dalla famiglia ed è l'indicatore della astratta misura dell'assegno divorzile. Le molte sentenze in materia danno una interpretazione caso per caso delle diverse realtà della separazione e del divorzio. Maria P. Grauso

80 | INADEMPIENZE DEL GENITORE

Domanda

Quali sono i gravi comportamenti di un genitore che possono far propendere un giudice ad assegnare la prevalenza dell'altro genitore nell'affido del figlio? Ad esempio, comportamenti folli (minacciare di buttarsi giù dall'auto in corsa), poca cura della casa e del figlio, stato d'animo perennemente accidioso e depresso, possono bastare a spostare le preferenze di un giudice verso l'altro coniuge?

Risposta

A norma dell'articolo 155 bis C.c., è possibile derogare al regime prioritario dell'affidamento condiviso della prole, unicamente nel caso in cui tale affidamento sia "contrario all'interesse del minore". Si comprende, pertanto, che ogni storia

ha proprie caratteristiche. Ogni vicenda giudiziaria va valutata alla luce delle peculiarità del caso concreto. Così, se talora una patologia mentale del genitore potrebbe far propendere il giudice nel senso di un affidamento esclusivo in favore dell'altro coniuge, talaltra potrebbe non ritenersi ragione sufficiente per non disporre l'affidamento condiviso (subordinandolo, se del caso, alla previsione di particolari accorgimenti a tutela del minore). Certo è che, ove alla luce di adeguato accertamento, la condizione psicologica di uno dei genitori possa ritenersi di pregiudizio alla serenità del minore, allora l'interesse del bambino, preminente rispetto a quello del genitore, esigerà una pronuncia di affido esclusivo in favore del genitore più idoneo a garantirne la sana crescita psicofisica. Selene Pascasi

81 | LA NUOVA DETERMINAZIONE DEL CONTIBUTO

Domanda

Sono separato da 2 anni, devo versare un assegno di mantenimento a mia moglie per differenza di stipendio. Lei lavora part time e da circa un anno convive con un'altra persona. Dato che adesso le entra un altro stipendio, posso chiedere la recessione di questo assegno?

Risposta

Il mutamento delle condizioni economiche del beneficiario dell'assegno consente all'onerato di richiedere al giudice una nuova

comparazione dei redditi per operare una nuova "determinazione" del contributo. L'importante nel suo caso è che una tale convivenza sia "stabile".
Giorgio Vaccaro

82 | LA "COLPA" DELLA SEPARAZIONE

Domanda

Come viene valutato l'assegno di mantenimento se un coniuge è costretto ad andare via da casa perché non ci può più vivere per i problemi creati e se non ci sono più rapporti fisici per volere di lei? In questo caso trattasi della moglie che rende schiavo il marito imponendo qualsiasi cosa.

Risposta

La sussistenza del diritto al mantenimento in capo al coniuge economicamente più "debole" è esclusa nei casi di sussistenza di una sua "colpa" per il fallimento della vita coniugale. Tale "colpa" viene dichiarata con la sentenza che definisce l'iter della separazione giudiziale. Giorgio Vaccaro

83 | MANTENIMENTO FIGLI \ I

Domanda

Vorrei capire perché non facciamo come la Germania dove il mantenimento dei figli viene eseguito fino a 3 anni. Perché non si approva questa benedetta legge anche da noi, costretti a dare il mantenimento fino ai 18anni? Io poi pago, ma non vedo mai mio figlio.

Risposta

La legge italiana tutela i figli ed il loro sereno sviluppo a prescindere dagli interessi degli onerati, in quanto con la nascita sussiste l'obbligo per entrambi i genitori di mantenerli sino alla indipendenza economica a meno di una colpevole scelta del figlio di restare inoccupato. Cristina Gentili

gestione della casa, quelle ordinarie, straordinarie e di carattere eccezionale per la prole.

Risposta

No, non paga sempre il padre, ma esiste il diritto del figlio ad ottenere un contributo dalla madre. Nel giudizio di Corte d'appello si può inserire questa tematica. Cristina Gentili

84 | MANTENIMENTO FIGLI \2

Domanda

E' pendente presso la Corte d'appello di Roma, il ricorso della mia ex moglie per vedersi assegnare l'assegno divorzile. Sono affidatario di un figlio neo maggiorenne, disoccupato, studente, a mio totale carico economico, come stabilito dal giudice di prime cure, il quale ha anche applicato l'affidamento congiunto per le questioni di maggior rilievo. Inoltre ne ho il totale carico fisico, poiché è stato abbandonato dalla madre da 8 anni. La mia ex ha un lavoro part-time, mentre io full-time e di conseguenza guadagno di più. La Corte d'appello vuole che giungiamo a un'accordo, nel senso che ci dovremmo mettere d'accordo sulla somma che dovrei corrispondergli. La domanda è: se il figlio sta con la madre paga il padre, se sta con il padre paga sempre il padre. E il principio della proporzionalità e dei doveri verso la prole? Possibile mai che noi uomini veniamo considerati solo dei portafogli? Aggiungo che pago anche le spese per un mutuo per la casa dove vive la prole, oltre alle spese di

85 | MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI

Domanda

Fino a quando bisogna dare l'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni? Se non frequentano più la scuola e hanno oltre i 25 anni è obbligatorio dare il mantenimento?

Risposta

No, non è obbligatorio, ma solo nel caso in cui sia lo stesso figlio ad avere la colpa di non essersi trovato una occupazione adeguata. Ove esista un provvedimento che disponga il mantenimento è comunque necessario ricorrere al giudice per ottenere una "modifica", non si può sospendere l'obbligo in autotutela. Cristina Gentili

86 | MANTENIMENTO FIGLIA MINORE

Domanda

Sono separata da 8 anni. Il mio ex marito non ha mai versato gli assegni di mantenimento, allora stabiliti dal giudice, per la figlia che oggi ha 13 anni. Mi chiedo se un giorno, da maggiorenne, mia figlia potrà chiedere al padre tutti i soldi mai

avuti (150 euro al mese) e in che modo.

Risposta

Il figlio ha diritto concorrente con quello del genitore all'azione per il recupero forzoso delle somme non corrisposte per il suo mantenimento e disposte dal giudice. Per esperire una tale azione non v'è bisogno che venga raggiunta la maggiore età. Cristina Gentili

87 | MANTENIMENTO FIGLIO

Domanda

Il mantenimento del figlio diventato maggiorenne va dato a lui o bisogna continuare a darlo alla madre?

Risposta

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente la legge (articolo 155 quinquies comma 1 C.c.) stabilisce che il giudice può prevedere il pagamento di un assegno periodico, che deve essere versato direttamente al figlio. Nel suo caso, dunque, lei potrà scorporare la somma destinata al mantenimento del figlio non più minorenni dal totale dell'importo di cui in assegno. Tuttavia, la formulazione della norma aggiunge: "salvo diversa determinazione del giudice". L'organo giudicante, dunque, potrà altresì disporre diversamente, e stabilire che il beneficio destinato al mantenimento della prole maggiorenne debba essere versato nelle mani del genitore con essa convivente. O ancora, potrebbe

accadere (come nel caso deciso dal Tribunale di Arezzo il 22 maggio 2008), che il giudice opti per una soluzione alternativa, disponendo che il genitore versi, vista l'insorgenza di determinate circostanze, parte dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne e parte al genitore convivente, a fronte delle spese generali inerenti l'abitazione e l'alloggio. La regola del versamento diretto alla prole adulta, infine, potrà essere derogata - consentendo il versamento dell'assegno nelle mani del coniuge convivente con il minore - nell'ipotesi in cui vi sia un eccessivo divario nei redditi dei due genitori e le modeste risorse economiche del collocatario appaiano insufficienti ad assicurare al figlio quel minimo di prestazioni alimentari, di vestiario e di svago cui ha diritto (Tribunale di Messina n. 597/07). In linea generale, però, troverà applicazione quanto stabilito dal Codice civile circa il versamento diretto nelle mani del ragazzo. D'altro canto, spesso si tratta della soluzione non solo indicata dalla legge, ma anche preferibile. Il riferimento, ad esempio, è a quelle ipotesi in cui il figlio maggiorenne sia convivente ma non stabilmente dimorante con un genitore come nel caso dell'universitario fuori sede. Ad ogni modo, come sottolinea la Cassazione con ordinanza n. 24989/10, la possibilità di disporre il versamento diretto al figlio maggiorenne costituisce una modalità alternativa rispetto al pagamento nelle mani del genitore convivente, che rimane legittimato a percepire,

nell'ambito dei procedimenti giudiziari di divorzio, l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni. Selene Pascasi

88 | MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE

Domanda

Sono divorziato da due anni e ho tre figli maggiorenni per i quali erogo un assegno di 900 euro. L'ex coniuge ha reddito proprio. Due studiano all'università mentre l'altro di 26 anni è geometra con accesso ai cantieri presso l'impresa edile del nonno titolare. Come faccio a dimostrare che realmente lavora e guadagna? All'Inps non risulta iscritto e neanche all'agenzia delle Entrate risultano redditi propri. In pratica finché lavora "a nero" nulla posso?

Risposta

Requisito perché il giudice possa valutare diversamente l'onere del mantenimento di un figlio è la "prova" dell'aver raggiunto una autonomia economica in capo al beneficiato. Il mantenimento è escluso anche quando si provi che vi sia una colpa nel non dedicarsi a una attività lavorativa da parte del beneficiato. Giorgio Vaccaro

89 | MANTENIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Domanda

Sono separato, senza figli, dal dicembre 2009 e pago a mia moglie un assegno di mantenimento di 500 euro essendo io dipendente di banca

mentre la mia ex non ha nessun reddito dichiarato. A suo tempo abbiamo fatto una separazione consensuale. A questo punto cosa mi posso aspettare in sede di divorzio? A me piacerebbe liquidare una somma e liberarmi da ogni obbligo, ma come si stabilisce il quantum? In caso di disaccordo deciderà il giudice? In quali tempi?

Risposta

Solo in caso di accordo è possibile applicare la norma del mantenimento in unica soluzione. In mancanza deciderà il Tribunale con un giudizio della durata di circa 4/5 anni ed il principio è per legge, nel suo caso, quello della "inadeguatezza dei mezzi" a mantenere il tenore di vita matrimoniale. Giorgio Vaccaro

90 | MODIFICA ASSEGNO FIGLIO 33ENNE

Domanda

Sono divorziato dal 1989 e passo l'assegno di mantenimento in parte al figlio e il resto alla ex consorte. Mio figlio è nato nel 1979. Devo continuare a pagare l'assegno? Non ho rapporti con loro e non so se lavora. Potrei comunque informarmi se fosse necessario.

Risposta

Certo che si può chiedere una modifica dell'onere relativo al mantenimento del figlio ormai trentatreenne. Presupposto di ogni modifica è comunque la conoscenza dei dati relativi allo stato economico

patrimoniale dei beneficiari. Cristina Gentili

91 | PAGAMENTO RETTA ASILO O SCUOLA ELEMENTARE

Domanda

Se per il bambino il padre ha un affidato congiunto e abbia con se il figlio per circa 10 giorni al mese e dia alla madre 300 euro al mese per il mantenimento, può la madre costringerlo a pagare l'asilo (per quest'anno) o l'elementare (per il futuro) privata quando non ci sia problemi a poterlo segnare a un asilo o scuola pubblica, oltretutto per andarlo a prendere debba fare tanti chilometri in macchina, quando sarebbe comodo se fosse segnato al paese della madre di strada per il padre: la madre vuole tenere il figlio all'asilo dalle 8.30 fino alle 18 tutti i giorni quando non ne ha necessità per il lavoro. Si è obbligati a pagare tutte le spese extra? La metà? E se sì, chi può scaricare sul 730, visto che madre prende i rimborsi e si tiene le fatture?

Risposta

Sulla scelta della scuola, in caso di disaccordo dei genitori, decide il giudice (art. 155 c.c.). Le spese per l'istruzione dei figli non sono straordinarie e non possono essere rimborsate separatamente. Carmelo Padalino

92 | PAGAMENTO TOTALE MUTUO CASA ASSEGNATA A MIA MOGLIE

Domanda

Sto facendo la separazione giudiziale. Vorrei sapere se è giusto che con uno stipendio medio di 1.600 euro il giudice alla prima udienza abbia deciso che io debba pagare 1.000 euro di mutuo per la casa di mia proprietà affidata a mia moglie, 300 euro per mio figlio, 150 euro per mia moglie, che ha dichiarato di non avere un lavoro, pur avendo una figlia da mantenere avuta da una precedente relazione. In tutto sono 1.450 euro, mi rimarrebbero 150 euro per sopravvivere. Oltretutto ho da pagare 300 euro al mese fino al 2013 a una finanziaria per un debito contratto durante il matrimonio d'accordo con mia moglie, ma intestato a me, per aiutare mia suocera che era in difficoltà economiche e che hanno lasciato a me da pagare, e di cui il giudice non ha neanche tenuto conto. Vi chiedo quindi se i debiti contratti durante il matrimonio devono essere divisi tra coniugi o ne risponde soltanto l'intestatario. Ho la documentazione che l'assegno della finanziaria versato nel nostro corrente postale è stato poi ritirato da mia moglie. Vorrei anche sapere nel caso io non riuscissi a dare l'assegno di 300 euro per mio figlio, i giudici possono chiedere il mantenimento del bambino ai miei genitori? Ho chiesto la separazione per colpa di mia moglie in quanto durante il matrimonio mi ha sempre tradito e ultimamente aveva una

relazione con uno che si presentava regolarmente al suo posto di lavoro come suo fidanzato, mentre era ancora sposata con me. Ho chiesto anche l'affido di mio figlio e questo è il risultato.

Risposta

Lei dovrebbe sottoporre al giudice un prospetto riepilogativo delle sue entrate e delle sue uscite (i debiti contratti per la famiglia sono tenere in considerazione), per far capire quali sono le sue reali potenzialità economiche. Non sussistono i presupposti per far scattare la responsabilità sussidiaria dei suoi genitori nel dovere di mantenimento del nipote. Carmelo Padalino

93 | PARAMETRI OGGETTIVI PER L'ASSEGNO AI FIGLI?

Domanda

Esistono dei parametri oggettivi per l'assegno ai figli? Ho letto che esistono dei calcolatori online, funzionano? Perché quando stabilito dai giudici è sempre così caro?

Risposta

Non esistono parametri oggettivi, il criterio è quello delle attuali esigenze di suo figlio e non del figlio di un altro. Carmelo Padalino

94 | PERDITA DEL LAVORO SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE

Domanda

Se, successivamente alla sentenza di separazione, la moglie lascia

volontariamente il proprio lavoro dipendente accedendo ai sussidi previsti dalla legge per la procedura di mobilità e ricevendo inoltre una somma una-tantum dal datore di lavoro come incentivo all'esodo, può questi chiedere legittimamente al marito l'erogazione di un assegno di mantenimento per se stessa, in aggiunta a quello già percepito per il mantenimento dei figli in affido condiviso?

Risposta

La modifica delle condizioni economiche di uno dei coniugi in separazione può costituire elemento per una nuova valutazione del giudice in ordine alla sussistenza del diritto all'assegno separativo. L'importo percepito per i figli è del tutto autonomo da questa valutazione. Giorgio Vaccaro

95 | PERDITA POSTO DI LAVORO

Domanda

Nel caso il coniuge che deve pagare gli assegni per moglie e figli dovesse restare senza lavoro, in che misura e con quali criteri si può rivedere l'obbligo di pagamento? Si può arrivare all'estremo di annullarlo completamente, almeno per quanto riguarda l'assegno verso il coniuge?

Risposta

Lo stato di disoccupazione non è elemento sufficiente, di per se, a giustificare la soppressione dell'assegno di mantenimento. A tal fine, difatti, occorrerebbe non solo una

prova rigorosa dello stato di indigenza, ma altresì quella inerente la perdita della capacità lavorativa per ragioni non ascrivibili al genitore onerato. Così, qualora dalla ricostruzione processuale, possa evincersi che l'obbligato al pagamento dell'assegno sia ancora in possesso di una capacità di lavoro professionale (collegata, ad esempio, allo svolgimento di lavoretti saltuari) egli non sarà liberato dall'onere di contribuire alle esigenze della prole, potendo ottenere, al più, una riduzione dell'importo. Selene Pascasi

96 | PROVE DELLA RELAZIONE EXTRACONIUGALE

Domanda

Nell'addebito per colpa in seguito a tradimento, è possibile far valere in sede giudiziale, oltre a eventuali testimonianze oculari e foto, anche estratti molto espliciti di un diario tenuto dal fedifrago inaccuratamente in casa in luoghi non secretati? Può il coniuge tradito, per il principio della sua stessa difesa, fare riferimento a fatti e incontri raccontati così bene nel suddetto diario? Cosa dice la giurisprudenza in proposito?

Risposta

Prima di rispondere al suo quesito, preme ricordare che l'adulterio commesso dal coniuge - e dimostrato con evidenti prove nel corso del giudizio di separazione - potrebbe non essere elemento sufficiente affinché il giudice pronunci la separazione con addebito all'infedele. Ciò in quanto la

relazione extraconiugale potrebbe essere stata la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto e non la causa della rottura del rapporto. In altre parole, se il coniuge tradisce non va dato per scontato che sia a lui imputabile la fine del matrimonio, ben potendo aver "reagito" a precedenti violazioni dei doveri coniugali perpetrate dall'altro in un momento precedente al tradimento. Quanto alla questione delle prove, o meglio, delle indagini che sono consentite al partner per dimostrare la relazione clandestina dell'altro, occorre precisare che esse non sono mai ammesse ove violino la privacy del sospetto traditore. Così, il coniuge che sbirci tra "nel cassetto" del partner, o che ne violi la corrispondenza, anche mediante lettura e divulgazione di e-mail ed sms, andrà incontro a pesanti ripercussioni penali per lesione della riservatezza altrui. In caso di sospetti, dunque, non si potrà far altro che incaricare un'agenzia investigativa accreditata, o limitarsi a carpire i segnali di tradimento dalla condotta del coniuge, ovviamente senza finire per pedinarlo, pena una denuncia per molestia. Selene Pascasi

97 | SPESE SCOLASTICHE

Domanda

Mi riferisco alla scuola pubblica. Le spese scolastiche, quali tasse di iscrizione scuola dell'obbligo e anche tasse scolastiche per scuola secondaria di secondo grado non obbligatoria (dopo i 16 anni di età) sono spese ordinarie o straordinarie?

Le spese relative ai libri di scuola, diari, materiale da cancelleria, zaini, zainetti, materiale per le ore di educazione fisica, sono spese ordinarie o straordinarie? Se potete, in ultimo un altro quesito sulla separazione consensuale: in caso di vacanze natalizie con affidamento dei figli ad anni alternati, quanti giorni spettano al genitore non affidatario quali giorni di vacanze durante le festività natalizie? Mia moglie me li ha lasciati solo il 25 e il 26 di dicembre, consigliata dalla sua legale.

Risposta

Tutte le spese relative alla frequenza scolastica dei figli (inclusi il corredo di cancelleria) sono ordinarie, essendo normale e prevedibile che i minori frequentino la scuola (unico aspetto controverso solo le gite scolastiche). Carmelo Padalino

98 | REDDITI NETTI DISPONIBILI

Domanda

E' corretto affermare che, al fine di determinare la "torta" da spartirsi all'inizio di una separazione, i redditi dei coniugi vanno non solo considerati netti di tasse ma anche di tutti i costi insopprimibili per il normale funzionamento di una famiglia? Le rate di un mutuo dovrebbero rientrare in questa definizione e forse anche spese effettuate nell'interesse di lungo periodo del coniuge (come il riscatto decennale del corso di laurea). E' così?

Risposta

Occorre considerare la reale capacità economica dei coniugi, al netto delle imposte che gravano sui redditi e delle spese contratte nell'interesse della famiglia (ad esempio, pagamento dell'intera rata del mutuo gravante sulla casa familiare, acquistata in regime di comunione con l'altro coniuge e adibita da quest'ultimo a propria dimora: Cassazione 25 giugno 2010 n. 15333). Carmelo Padalino

99 | REDDITO O CAPACITÀ DI SPESA

Domanda

L'assegno perequativo stabilito in un affidamento condiviso tiene conto del reddito dei genitori o della capacità di spesa dei genitori? Per esempio: reddito A 2.000 euro; reddito B 1.500 euro. Capacità di spesa A 1.000 euro (tolto l'affitto della casa e le utenze); capacità di spesa B 1.000 euro (casa in comodato gratuito da A, tolte le sole utenze).

Risposta

L'assegno di mantenimento deve tenere conto del reddito netto dei genitori, ossia della somma effettiva (detratte le spese) su cui la famiglia faceva affidamento e sul quale ogni possibilità di spesa veniva rapportata durante il matrimonio. Carmelo Padalino

100 | RELAZIONE EXTRACONIUGALE \1

Domanda

Qual è l'incidenza di una relazione extraconiugale (dimostrabile con

testimonianze oculari e la disponibilità di un diario manoscritto della fedifraga) nella determinazione dell'assegno al coniuge qualora si dimostri che la relazione clandestina è stata fatta terminare proprio in prossimità dell'avvio delle pratiche per il divorzio per potersi meglio focalizzare sulle stesse?

Risposta

La rilevanza di una relazione extra coniugale è assolutamente diversa nel caso di separazione piuttosto che di divorzio. Nel primo la "prova giudiziaria" di questa consente di non dover corrispondere l'assegno di mantenimento ove venga riconosciuta la "colpa" in capo al coniuge fedifrago. Il riferimento all'avvio delle pratiche per il divorzio porta a considerare che nel "periodo della separazione" non sia possibile più parlare di una relazione extraconiugale, posta l'autorizzazione ai coniugi a "vivere separati". Giorgio Vaccaro

101 | RELAZIONE EXTRACONIUGALE \2

Domanda

Troncare una relazione extraconiugale durata oltre sei mesi e avviare subito dopo unilateralmente iniziative legali finalizzate alla separazione coniugale, può già di per se essere considerato prova sufficiente o almeno indizio rilevante per l'addebito per colpa, vista la consecutio temporale delle due decisioni?

Risposta

Ottenere una pronuncia di addebito della separazione all'altro coniuge non è così semplice come potrebbe apparire a prima battuta. Il mero indizio dell'intreccio di una relazione adulterina da parte di questi, peraltro precedente alla decisione di preparare "le carte" per la separazione, non è certamente elemento sufficiente affinché il giudice possa addebitare al presunto traditore la rottura del matrimonio. Ad ogni modo, anche laddove lei riuscisse a dimostrare l'esistenza di tale relazione extraconiugale, dovrebbe riuscire altresì a provare, perché scatti l'addebito nei confronti del coniuge, che tale relazione sia stata la causa esclusiva (o la concausa) della frattura matrimoniale. SELENE PASCASI

102 | REVISIONE ASSEGNO EX-CONIUGE

Domanda

Sono divorziato da 10 anni. La sentenza di divorzio ha stabilito che la ex-moglie ha diritto ad un assegno di mantenimento. Ora vorrei richiedere la revisione di tale assegno (essendo in frattempo cambiati i nostri redditi). Come posso conoscere il reddito (modello 730) della ex-moglie per difendere il mio diritto in giudizio?

Risposta

Presupposto per la "modifica" della sentenza di divorzio è la prova del mutamento dei redditi. Sarà quindi necessario predisporre una domanda

al giudice basandosi su di una ricostruzione della ipotizzata modifica delle condizioni che sia "credibile". La moglie convenuta in giudizio avrà poi l'obbligo di depositare i propri modelli reddituali per consentire al giudice una ulteriore valutazione delle due posizioni. Giorgio Vaccaro

103 | RIDUZIONE ASSEGNO

Domanda

Vorrei sapere se la successiva convivenza more uxorio del coniuge separato titolare di assegno di mantenimento - con trasferimento di residenza presso abitazione di proprietà del nuovo compagno - costituisce presupposto per la riduzione dell'assegno poichè vengono meno le spese di locazione sostenute precedentemente. Distinti saluti.

Risposta

Va premesso che il rapporto di convivenza more uxorio è per sua natura precario, pertanto il miglioramento economico che ne discende non può essere valutato alla stregua di uno stabile e certo mutamento della condizione economica del coniuge che l'abbia intrapreso. Tuttavia, il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro potrà ottenere la riduzione, e di rado la soppressione, dell'obbligo di provvedere al pagamento dell'assegno, ove riesca a dimostrare al giudice che la nuova unità familiare abbia provocato un concreto arricchimento del

beneficiario. Ai fini di tale valutazione, è evidente che andrà preso in considerazione anche l'ammortamento delle spese di locazione o di vitto di cui viene a godere il coniuge per effetto dell'istaurarsi della convivenza.

104 | RIDUZIONE IMPORTO

Domanda

Mi sono separata due anni fa con procedura consensuale. Io sono direttrice di banca, lui dipendente in cassa integrazione di azienda attualmente in forte difficoltà, probabile fallimento. Non abbiamo figli. Ogni mese do un assegno di mantenimento di 1.222 euro, rivalutati annualmente. E' probabile che fra un anno, al momento del divorzio, la situazione economica delle parti sarà analoga. Il matrimonio è durato 13 anni. Dovrò continuare a erogare questo assegno per sempre? Se così fosse, il coniuge non avrebbe alcun interesse a cercarsi una occupazione usufruendo dello "stipendio" che gli versa la moglie. Inoltre ritengo assolutamente ingiusto dover dare assegno di mantenimento per garantire il tenore di vita in costanza di matrimonio, alla luce del peggioramento delle condizioni economiche per l'obbligato dopo la separazione. Cosa posso fare per limitare questa cifra?

Risposta

L'obbligo del mantenimento del coniuge divorziato che non abbia adeguati redditi propri a mantenere il tenore di vita matrimoniale, nei casi di

consensuale, costituisce il casus belli più evidente. Per limitare un tale onore il coniuge onerato deve dimostrare l'esistenza di redditi in capo al beneficiario o la "possibilità oggettiva" di quest'ultimo a procurarseli. Maria P. Grauso

105 | RISPARMI PERSONALI/EREDITÀ E ASSEGNO DIVORZILE

Domanda

In quale modo possono incidere i risparmi personali /eredità di un coniuge sull'assegno divorzile? E' possibile quantificare approssimativamente questo aspetto (tipo: risparmio accumulato 100.000, che percentuale di questa cifra potrebbe andare al coniuge come assegno divorzile) e se le cose cambiano a seconda che si tratti di una eredità ovvero di un risparmio in cui l'altro coniuge non abbia contribuito minimamente.

Risposta

L'acquisizione di beni per via successoria, anche dopo la cessazione della convivenza dei coniugi, costituisce una voce reddituale che deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell'assegno di mantenimento per l'altro coniuge e/o per i figli (Cassazione 19 novembre 2010 n. 23508). Carmelo Padalino

106 | RITARDATO PAGAMENTO

Domanda

Cosa succede in caso di ritardato pagamento degli assegni? Quali sono i beni aggredibili nel caso si sia nullatenenti e sia abbia solo un rapporto di lavoro dipendente? Quanto è il ritardo normalmente "tollerato"?

Risposta

In caso di inadempienza nel pagamento dell'assegno, l'articolo 156 comma 6 C.c. prevede che il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato (intervento non ipotizzabile nel suo caso, considerata la condizione di "nullatenente") oppure ordinare a terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare una parte delle somme direttamente all'avente diritto. In altre parole, a norma di legge, il giudice potrebbe obbligare il datore di lavoro del suo ex coniuge a versare direttamente nelle sue mani una parte dello stipendio percepito. Si tratta, come comprenderà, di una forma di garanzia estremamente efficace, cui il coniuge separato può ricorrere sia a tutela del proprio mantenimento che di quello della prole. Circa il ritardo nel pagamento dell'assegno, si è appena pronunciato il Tribunale di Caltanissetta che, con decisione del 7 febbraio 2011, ha ordinato il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, a fronte del ritardo del marito nel pagamento del dovuto. In

quell'occasione, si trattava di un ritardo di pochi giorni, ma frequentemente ripetuto nel tempo.
Selene Pascasi

107 | SOSPENSIONE

Domanda

La sentenza del giudice prevedeva la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per il coniuge in quanto si partiva dal presupposto che la moglie aveva un lavoro precario. Attualmente la moglie ha stabilizzato la sua posizione lavorativa con un contratto a tempo determinato (già da oltre sei anni). E' possibile interrompere l'erogazione dell'assegno di mantenimento? E se sì, quale procedura si deve seguire?

Risposta

No, non è mai possibile interrompere l'erogazione dell'assegno stabilito dal giudice della separazione o del divorzio. E' sempre possibile richiedere al Giudice di accertare la modifica delle condizioni economiche, sia dell'onerato che del beneficiario dell'assegno, con un ricorso a ciò dedicato i presupposti del quale sono l'esistenza, in concreto, di un diverso equilibrio lavorativo come nel suo caso. Maria P. Grauso

108 | TIPOLOGIA DI RELAZIONE EXTRACONIUGALE

Domanda

Corrisponde al vero che una relazione extraconiugale che rimanga (apparentemente) confinata alla

sfera platonica (per quanto fitta di incontri, anche in luoghi pubblici e comunque proseguita per diversi mesi) possa essere addirittura considerata, in sede giudiziale, persino più grave di una relazione carnale proprio per le sue caratteristiche di forza idealizzatrice dirompente e perciò in grado di sfasciare completamente una relazione matrimoniale?

Risposta

Potrebbe accadere che la relazione platonica sia considerata, nel corso di un giudizio di separazione, persino più grave di quella carnale, tanto da essere indicata quale causa di addebito della separazione. Ho utilizzato il termine "potrebbe" perché la questione va sempre valutata caso per caso. Va puntualizzato che la pronuncia di addebito, come prevede l'articolo 151 comma 2 C.c., presume l'accertamento di due presupposti: la violazione dei doveri coniugali di cui all'articolo 143 C.c. e la prova che tale violazione sia stata causa della rottura del matrimonio. Ebbene, tra i doveri che ogni coniuge è tenuto a rispettare spicca, come tutti sanno, l'obbligo di fedeltà. Sul punto, la Cassazione (tra le altre, la n. 15557/08) ha chiarito che l'obbligo di fedeltà va inteso non solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In altre parole, si può "tradire" il coniuge

anche solo tradendone la fiducia, senza che si sia consumato l'atto carnale. È ovvio, comunque, che il coniuge "tradito" dovrà provare che tale violazione sia effettivamente la causa della frattura matrimoniale e non la conseguenza di una crisi già in atto. Selene Pascasi

109 | VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ ECONOMICHE

Domanda

Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio occorre valutare le capacità economiche dei coniugi, il reddito netto e tutte le utilità economiche degli stessi. Uno dei coniugi percepisce come unico reddito lo stipendio mensile derivante dal suo impiego presso un'azienda. Lo stesso detiene inoltre una partecipazione in una società che non ha mai distribuito, in qualsiasi forma, degli utili. Si richiede se questa "potenzialità reddituale" (l'essere socio di una società) potrebbe

concorrere alla valutazione della capacità economica.

Risposta

Il fatto che la partecipazione agli utili non abbia finora avuto risvolti economici positivi nei suoi confronti, quale socio, non può escludere a priori che tali quote societarie non siano considerate in sede giudiziaria come potenzialità reddituale atta a incidere, come è previsto, sulla determinazione del concorso agli oneri finanziari. Del resto, di recente il Tribunale di Novara (n. 308/10), ha ancora una volta marcato, seppur in diversa fattispecie, come una concreta valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali debba tenere in conto ogni forma di sostanza o utilità, ivi compresi il valore di beni mobili e immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, o i proventi di qualsiasi natura percepiti. Tuttavia, ferma la necessità di una valutazione più approfondita della situazione, non appare ipotizzabile che a detta partecipazione - finora priva di riscontro - possa attribuirsi un rilevante peso nella determinazione delle somme. Selene Pascasi

Le procedure

110 | AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLIO NATURALE

Domanda

Un figlio naturale di quindici anni che abbia la personale necessità di essere affidato ai genitori con un regime

diverso da quello tra essi concordato, quali strumenti giuridici possiede per costringere i genitori alle modalità desiderate, quando essi non intendono rispettare la volontà informalmente espressa a loro dal minore?

Risposta

Nel corso dell'audizione del minore, il giudice ha il compito di "sentire" il minore in ordine al contenuto delle modalità di visita e frequentazione. Quanto espresso dal minore stesso verrà liberamente "valutato" dal giudice che emetterà il provvedimento "nel superiore interesse del minore".
Cristina Gentili

111 | ANNULLAMENTO VINCOLO MATRIMONIALE

Domanda

E' possibile ricorrere alla Sacra Rota per richiedere l'annullamento del vincolo matrimoniale anche nel caso in cui vi siano figli (minori)?

Risposta

Sì, è possibile. L'esistenza di figli non è un impedimento, la prova da raggiungere è sempre quella relativa ai requisiti richiesti dal codice di diritto canonico come capi di nullità del vincolo. Maria P. Grauso

112 | ASSEGNO DIVORZILE

Domanda

Sono separato dal mese di dicembre 2008 con omologa consensuale. Ho una figlia maggiorenne che ha reddito da lavoro dipendente e vive con il sottoscritto nella casa di mia proprietà e che, per mia scelta, non partecipa ad alcuna spesa di vitto e alloggio. Nella sentenza è previsto che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento in quanto ciascuno con proprio reddito da

lavoro dipendente. Inoltre ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento della propria casa e che "nulla da pretendere dall'altro". A dicembre 2011 ho chiesto il divorzio. Quesito: cosa protrebbe pretendere l'ex coniuge in caso di non accordo? Le condizioni di cui alla omologa di separazione non sono cambiate. Posso, eventualmente, dimostrare che in questi anni ho mantenuto la figlia con mie spese?

Risposta

In linea generale, se le condizioni sussistenti tra i coniugi in sede di omologa di separazione non sono mutate all'atto del divorzio, si può ipotizzare che non vi siano motivi per i quali possa disporsi una regolamentazione dei rapporti economici tra le parti difforme a quella già stilata consensualmente al momento della separazione. Ad ogni modo, va precisato - a beneficio di chi si trovi in analoghe circostanze - che nessuna norma esclude in maniera categorica che il giudice possa optare per un diverso assetto patrimoniale rispetto a quello deciso con il decreto di omologa della separazione. Tanto è vero, che eventuali accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sarebbero nulli per illiceità della causa, in quanto tesi, implicitamente o esplicitamente, a limitare nel giudizio di divorzio la tutela del coniuge economicamente più debole. È pacifico, pertanto, che la mancata previsione, mediante regolamento di separazione, di un

assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi non sempre vale a "metterlo al riparo" dalla futura attribuzione dell'assegno divorzile, ove il coniuge richiedente riuscisse a dimostrare la mancanza dei mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita matrimoniale. La Cassazione ha difatti chiarito che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi. Tuttavia, l'assetto economico relativo alla separazione, può costituire un indizio, un "indice di riferimento" dal quale il giudice potrà trarre elementi utili di valutazione circa l'eventuale riconoscimento dell'assegno di divorzio. Così, nel suo caso, ferma la prova di una immutata condizione patrimoniale delle parti, l'assetto economico di cui in sede di divorzio dovrebbe ragionevolmente adeguarsi a quello già delineato con l'omologa di separazione. Infine, circa le spese di mantenimento di sua figlia, trattandosi di esborsi volontariamente sostenuti - come lei stesso sottolinea - e considerata la maggiore età della ragazza, non ritengo che se ne possa richiedere una sorta di "rimborso" alla madre, salva l'insorgenza di particolari questioni sul punto addotte nel giudizio di divorzio dalla sua ex coniuge. Selene Pascasi

113 | DIVORZIO

Domanda

Per 28 anni e fino al decesso di mio marito avvenuto 4 mesi fa, ho creduto di essere separata legalmente. Due giorni dopo tale decesso scopro in casa di mio marito carte del Tribunale civile dove figuravano udienze - con me sempre contumace - e divorzio decretato nel 1991. Vero che nel luglio del 1989 mi era stato notificato atto di richiesta di divorzio, ma vero anche che il giudice alla prima convocazione indicata nell'atto, io presente insieme all'avvocato, aveva dichiarato la non procedibilità perché si era in causa per l'inottemperanza di mio marito all'adeguamento dell'assegno x figlio. Quella causa durò fino al 1998 e non ricevetti mai alcun'altra notifica o lettera riguardo al divorzio, nè se ne parlò mai. Ho scoperto pure che la sentenza è stata registrata a inizio anno 2011. Come è stato possibile tutto ciò?

Risposta

La risposta la si potrebbe trovare nella lettura di quel documento che viene indicato come "non procedibilità". Posta la presenza di un suo avvocato di fiducia in quel giudizio dovrebbe chiedere se mai è stata notificata al suo studio copia della sentenza di divorzio. Giorgio Vaccaro

114 | DIVORZIO DA CONIUGE IRREPERIBILE

Domanda

Sono una cittadina extracomunitaria, regolarmente sposata con un italiano, ma da più di quattro anni non ho sue notizie. Ora convivo con un'altra persona. Cosa dovrei fare per chiedere la separazione e poi il divorzio? Mio marito non abita più nella vecchia casa; in comune non hanno trovato una nuova residenza; polizia e carabinieri non sanno darmi una risposta su dove sia. Cosa posso fare?

Risposta

Posto che il matrimonio consente l'acquisizione della cittadinanza decorso un certo periodo di tempo, l'istanza di separazione, nel suo caso "giudiziale", può essere presentata al giudice e per la notifica di questa a suo marito sarà il suo legale ad usare le procedure idonee. Cristina Gentili

115 | DIVORZIO DOPO SEPARAZIONE

Domanda

Vorrei sapere se le condizioni concordate per la separazione, come per esempio l'assegno di mantenimento, continuano anche dopo un eventuale divorzio e se in tale caso sono rinegoziabili.

Risposta

Nel divorzio mutano i presupposti di diritto a base delle condizioni della separazione. Queste sono quindi tutte

rinegoziabili e in difetto di accordo provvederà il giudice. Cristina Gentili

116 | FIGLI E PERIODI DI FERIE

Domanda

Sono separato da circa 5 anni e mi sto accingendo al divorzio giudiziale perché non ci siamo messi d'accordo su un unico punto, le ferie estive. Siamo tutti e due dipendenti di strutture private con l'unica differenza che la ditta della mia quasi ex moglie chiude le due settimane centrali di agosto, obbligando i dipendenti alle ferie in quel periodo. La mia quasi ex moglie vorrebbe inserire un clausola nella quale mi costringerebbe a non prendere mai i bambini nel periodo di chiusura della sua azienda. Ovviamente non concordo con questa clausa in quanto anche io, come dipendente, sono obbligato a concordare e ad alternare le ferie con l'azienda e con i miei colleghi. Anche se ho tentato più volte di prometterle che farò di tutto per assecondare i suoi impegni lavorativi non posso permettermi di definire da oggi per i prossimi anni che avrò sempre la possibilità di non prendere le ferie in quel periodo. Se dovessi accettare tale compromesso sarei costretto a non prendere mai i miei figli ad agosto perché ho anche l'obbligo di prenderli 15 giorni consecutivi. Anche io ho diritto alle ferie con i bambini ad agosto e anche io ho i miei impegni di lavoro e soprattutto non posso costringere la mia azienda e i miei colleghi a subire i periodi chi chiusura dell'azienda della

mia quasi ex moglie. In caso di giudiziale che cosa potrebbe decidere il giudice?

Risposta

Il giudice dovrebbe tutelare innanzi tutto il diritto dei figli a godere di periodi di ferie con entrambi i genitori in modo analogo. Il principio base è quello dell'accordo tra i coniugi, ma è importante segnalare come non sia obbligatoria la cadenza consecutiva del periodo di ferie con i figli che possono stare con i genitori anche per varie settimane, separate tra loro, sino almeno ad un mese di vacanze sui tre mesi estivi. Giorgio Vaccaro

117 | FIGLIO CONVIVENTE CON MADRE SEPARATA

Domanda

Se il figlio che lavora a tempo indeterminato convive con la madre sotto lo stesso tetto il suo reddito con quello di mantenimento della madre fa cumulo? Il fisco può controllare e intervenire?

Risposta

L'esistenza di un reddito da lavoro in capo al figlio consente di chiedere la cessazione dall'obbligo del mantenimento dello stesso. Maria P. Grauso

118 | FINE CONVIVENZA E FIGLI

Domanda

Ho convissuto per sette anni e sono papà di una bambina di 6 anni. Adesso mi sono lasciato e la mamma

è tornata a casa sua con mia figlia. A cosa ho diritto? E cosa devo alla figlia e/alla mamma?

Risposta

Ha diritto a mantenere un rapporto costante con sua figlia nella sua crescita. Ha diritto inoltre a contribuire al mantenimento di sua figlia mentre nulla deve alla ex convivente. Maria P. Grauso

119 | L'ASSEGNO AL CONIUGE E AI FIGLI

Domanda

Devo versare l'assegno al coniuge se questi lavora in nero?

Risposta

Sarà necessario dimostrare anche a mezzo testimonianze l'esistenza di una tale occupazione. Maria P. Grauso

120 | MATRIMONIO MULTIRELIGIOSO

Domanda

Nel caso di matrimonio tra due coniugi appartenenti a religioni diverse (di cui uno a quella cattolica), è ipotizzabile il ricorso al tribunale della Sacra Rota nel caso in cui proprio le differenze religiose siano diventate fonti di divergenze, specie nell'educazione dei figli? Potrebbe valere anche se il matrimonio era stato celebrato solo civilmente proprio per una scelta di neutralità inizialmente condivisa da entrambi i coniugi?

Risposta

Se il matrimonio è stato celebrato solo con rito civile, esso avrà valore solo per lo Stato italiano e non anche per la Chiesa cattolica. Lo Stato e la Chiesa, difatti, sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine. Pertanto - mentre il matrimonio concordatario (celebrato in Chiesa ma avente anche effetti civili) può essere reciso da una decisione del Tribunale ecclesiastico che lo dichiari nullo in costanza di motivi particolarmente gravi ed espressamente previsti - quello esclusivamente civile (come il vostro) non può essere soggetto ad alcun annullamento da parte della Sacra Rota Romana, non essendo da tale organo riconosciuto come legame matrimoniale religiosamente significativo. Selene Pascasi

121 | MEDIATORE MATRIMONIALE

Domanda

Indipendentemente o preventivamente dell'attivazione di ricorso per separazione consensuale o giudiziale, è possibile usufruire dell'intervento di un "mediatore matrimoniale" previsto ad hoc e, se sì, attraverso quale prassi?

Risposta

L'attivazione di un percorso di "mediazione familiare" è una facoltà assolutamente autonoma dal percorso giurisdizionale della separazione o del divorzio. Fermo restando le finalità della mediazione familiare che sono quelle relative all'esercizio delle sole facoltà genitoriali una volta cessata la

condivisione della vita di coppia.

Giorgio Vaccaro

122 | PROCEDURE DIVORZIO

Domanda

Sono rumena e convivo con un italiano da due anni. Abbiamo una figlia di un anno. Io non lavoro, accudisco la bambina. Il mio compagno ha con la sua ex moglie una bambina di tredici anni (abita con sua madre) e le paga l'assegno familiare. Nel mese di aprile c'è primo appuntamento per il divorzio. Sono trascorsi i termini legali dalla sentenza di separazione del tribunale. Voglio sapere se può aggiungere anche me al nucleo familiare (visto che conviviamo) così suo reddito sarà diviso per quattro persone. Se la sua ex moglie si dovesse opporre al divorzio, dopo quanto tempo la pratica si chiuderà?

Risposta

La convivenza con un separato e la comune figlia con lo stesso già dovrebbero comportare l'esistenza di un nucleo familiare avente la medesima residenza. Il reddito del convivente verrà onerato di quanto il giudice stabilirà essere l'assegno divorzile e quello per il mantenimento della prima figlia. La durata della causa di divorzio è irrilevante perché la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio interviene con il provvedimento presidenziale se nulla osta la maturarsi del termine triennale. Giorgio Vaccaro

123 | REVISIONE DELLA SENTENZA

Domanda

Nel 2001 è stata emessa sentenza di separazione consensuale a seguito di richiesta proposta da mia moglie per generici motivi. Il peso economico dell'accordo è stato completamente sostenuto da me: acquisto di una casa per lei e nostro figlio, pagamento di mantenimento al figlio, pagamento delle spese processuali. L'anno scorso sono venuto a conoscenza che il motivo vero della separazione è una relazione fra mia moglie e un prete finito su tutti i giornali locali perchè un'altra donna gli ha chiesto di riconoscere la paternità di un figlio. E' possibile chiedere la revisione della sentenza e un rimborso danni?

Risposta

La giurisprudenza dominante ritiene che l'intervenuta separazione consensuale faccia cessare ogni ipotesi sul riesame della fase precedente in ordine alla attribuzione di colpe sulla soluzione della vita matrimoniale. Nel suo caso comunque solo una rigorosissima prova dei fatti accaduti potrebbe costituire la base per un ricorso, ma è evidente che la necessità di raggiungere una piena prova del fatto esporrebbe il caso a una diffusione "mediatica" rilevante.

Giorgio Vaccaro

124 | RIFORMA DI LEGGE

Domanda

E' pensabile che il legislatore, ispirandosi anche alle impostazioni

vigenti in altri Paesi esteri, metta mano a una legislazione in materia di diritto familiare tanto penalizzante per l'ex sesso forte? O, in assenza di questo, i giudici applichino in futuro una maggior dose di buon senso per non trasformare in vere e proprie vessazioni le pretese nei confronti dei papà?

Risposta

L'applicazione dei giudici della riforma "Affido condiviso" sta piano piano mutando tutto il sistema del processo della separazione. Cristina Gentili

125 | SEPARAZIONE CONSENSUALE

Domanda

Io e mia moglie siamo giunti alla decisione di separarci consensualmente. E' necessario mettere due legali oppure si potrebbe fare a meno? Se sì, quanto tempo occorre affinché si possa giungere alla separazione legale e con quali costi approssimativi?

Risposta

La decisione di separarsi che comporti anche il raggiungimento di un accordo su tutte le tematiche può essere portata davanti al giudice anche in autonomia dalla figura di un avvocato, a differenza del divorzio dove è richiesta la professionalità di un legale. A Roma una separazione consensuale può essere raggiunta in circa 6 mesi con i costi vivi della iscrizione al ruolo e dell'ottenimento

delle copie di queste circa 100/120 euro. Cristina Gentili

126 | SEPARAZIONE CONSENSUALE

Domanda

Dopo 5 anni e mezzo di matrimonio con un extracomunitario di nazionalità russa abbiamo deciso di separarci consensualmente. Da quale momento il suo permesso di soggiorno non sarà più valido?

Risposta

Il matrimonio consente di acquisire la "cittadinanza" al coniuge straniero, dopo due anni se questi ha la residenza in Italia e dopo tre anni se sia residente all'estero. I tempi sono ridotti alla metà ove i coniugi abbiano figli in comune. Maria P. Grauso

127 | TEMPI PER IL RICORSO

Domanda

Quanto tempo deve passare per poter fare ricorso dopo la sentenza giudiziale contenente i provvedimenti provvisori? Perché non sono previsti vari gradi di giudizio in materia di diritto familiare?

Risposta

I provvedimenti provvisori sono emessi con decreto. Avverso la

sentenza che definisce il giudizio di separazione vi sono i medesimi rimedi di appello dei giudizi ordinari. A differenza del giudizio ordinario quello della famiglia è un giudizio che resta immutabile solo fino a quanto i rapporti tra i due coniugi restano tali e in ogni tempo, modificatesi le realtà economiche della parte onerata o beneficiaria di contributi si può chiedere una modifica. Giorgio Vaccaro

128 | TEMPO CON IL FIGLIO

Domanda

Se negli accordi di separazione è previsto che ciascuno dei due coniugi abbia diritto a trascorrere col figlio un periodo di un mese durante le vacanze estive, è ipotizzabile che per parte di questo periodo il piccolo possa essere collocato presso i nonni o parenti stretti per motivi relativi a impegni di lavoro del genitore?

Risposta

Nel periodo di "vacanze estive" di competenza di un genitore, questi ha la facoltà di "organizzare" come meglio creda il tempo dei figli, con il limite del loro disagio e/o danno alla loro serena crescita. Maria P. Grauso

Le spese straordinarie

129 | ELENCO SPESE STRAORDINARIE

Domanda

Quali sono le possibili spese straordinarie più importanti da prendere in considerazione, prima di una separazione consensuale e da concordare per evitare ulteriori problemi in seguito sulle spese da sostenere?

Risposta

Le spese per viaggi ricreativi, le spese per l'acquisto di un motorino, le spese per le piccole cerimonie legate alla somministrazione dei sacramenti della comunione e della cresima in favore dei figli, le spese per l'apparecchio ortodontico e per le cure odontoiatriche. Carmelo Padalino

130 | L'ELENCO

Domanda

Quello che molte volte determina liti con l'ex coniuge è la individuazione delle spese effettuate per i figli che rientrano nelle cosiddette "spese straordinarie" che devono essere corrisposti dall'altro coniuge, nella misura indicata dal giudice, oltre il normale mantenimento. Ad esempio è vero che: spese mediche: NO per quelle riconosciute dal Ssn (solo pagamento ticket), SI' per tutte le altre (odontoiatriche, oculistiche, specialistiche). Libri scolastici: NO se acquistati per la scuola dell'obbligo, SI' se per l'università E poi, se adulti: patente di guida, assicurazione auto,

benzina ecc. Il campo è molto vasto e capisco che fare un elenco dettagliato è praticamente impossibile, ma come orientarsi in questa districata materia?

Risposta

Il criterio dell'inserimento nella sentenza di separazione di un elenco dettagliato di spese "condivise" costituisce buona norma. Le spese "straordinarie" sono solo quelle non immaginabili e per dividere l'onere di queste ci vuole l'accordo tra i genitori. A regolare il recupero delle spese previste e prevedibili è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 che ha disposto la valenza della sentenza di separazione come titolo anche per le spese ivi indicate. Giorgio Vaccaro

131 | MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO

Domanda

Desidero sapere se tra le spese straordinarie possono farsi rientrare le spese di doposcuola dei figli o di danza svolte in modo continuativo e non occasionale e se la spesa è da intendersi come straordinaria in base alla consistenza del mantenimento ordinario.

Risposta

Ogni spesa che sia continuativa, e non saltuaria, deve essere inclusa nell'assegno di mantenimento

mensile, poichè non si tratta di una spesa straordinaria. Carmelo Padalino

132 | LE SPESE STRAORDINARIE

Domanda

Cosa si intende per spese straordinarie: i libri e spese scolastiche sono spese straordinarie?

Risposta

Le spese straordinarie sono quelle spese non legate alle prevedibili e quotidiane esigenze di vita dei figli, ma legate ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute (ad esempio la spesa da affrontarsi per un'emergenza sanitaria allo stato non tenuta in conto dal giudice). Carmelo Padalino

133 | RICEVUTE PER DETRAZIONE FISCALE

Domanda

Mia ex moglie non mi rilascia le ricevute delle spese straordinarie (e ordinarie): ricevute per libri, spese scolastiche, sportive, mediche. Ho inviato email, fax, e raccomandate di richiesta e sollecitazione e collezionando nessuna risposta, da qualche mese ne ho sospeso il pagamento. Per contro mi dice che a breve impugnerà il mancato pagamento con procedura penale. Che cosa devo fare e come mi devo comportare, secondo equità e giustizia?

Risposta

Si dichiara disponibile a pagare solo previa esibizione dei giustificativi di spesa, in quanto il suo è un obbligo di rimborso di somme già erogate dall'altro coniuge. Carmelo Padalino

134 | RICHIESTA ALL'EX

Domanda

Sono mamma di due bambini, lavoratrice, separata consensualmente con affido congiunto e con assegno mantenimento prole ricevuto regolarmente. Mentre per le spese straordinarie (inserite quali e cosa nell'atto di separazione) è sempre un problema. Quindi sempre da me anticipate e richieste e sollecitate all'ex marito più volte a discapito quindi non solo del mio c/c ma anche moralmente per le continue ed umilianti richieste di rimborso. Cosa posso fare affinché il mio ex sia obbligato a versarle alla prima mia richiesta?

Risposta

L'ex deve pagare subito le spese straordinarie inserite nella sentenza. Infatti la Cassazione n. 11316 del maggio 2011 ha sancito questo principio. La stessa sentenza di separazione costituisce titolo per la esecuzione di quanto pagato al posto del coniuge, onerato in percentuale, senza passare per una ingiunzione di pagamento. Cristina Gentili

135 | RIPARTIZIONE SPESE STARORDINARIE CONDOMINIALI

Domanda

E' ipotizzabile che una parte delle spese straordinarie condominiali (acquisto di una nuova caldaia centralizzata condominiale) sia addebitabile anche al coniuge assegnatario non proprietario in quanto costi finalizzati a un futuro risparmio delle spese ordinarie (nello specifico, di quelle di riscaldamento)? E se sì, in quale proporzione?

Risposta

Le spese straordinarie condominiali rimangono a esclusivo carico del coniuge proprietario, restando a carico del coniuge assegnatario solo le spese condominiali legate all'uso dell'immobile. Carmelo Padalino

136 | SCONTRINI DI PARAFARMACI

Domanda

Buonasera. La mia ex moglie inserisce nelle spese straordinarie di cui mi chiede il rimborso al 50% degli scontrini di farmacia con parafarmaci non detraibili (shampoo per la pediculosi, lozioni antiparassitarie, pettini, ecc.) giustificandosi che sullo scontrino c'è il codice fiscale dei nostri figli e che quindi devo pagare perchè quei prodotti servono per la loro salute. Mi può dare un suo parere? E' possibile che spenda in farmacia circa 50-100 euro il mese e me ne chieda il rimborso? Grazie

Risposta

Le spese sanitarie che ha citato non sono straordinarie, in quanto derivante da ordinarie banali patologie dalla rapida benigna evoluzione e perché rientrano nella normale gestione della vita quotidiana di un minore e per l'uso frequentissimo di tali medicinali.

137 | SPESE STRAORDINARIE

Domanda

Quali sono le spese che vengono considerate straordinarie? Nel mio caso è stato stabilito un assegno di mantenimento più il 50% delle spese straordinarie. La mia è una separazione consensuale.

Risposta

Le spese straordinarie sono quelle legate a esigenze eccezionali e imprevedibili dei figli, con particolare riferimento alla loro salute. Carmelo Padalino

138 | SPESE SCOLASTICHE

Domanda

Cosa c'è di straordinario nelle spese scolastiche? Sarebbe straordinario se non vi fossero per figli normalmente in età scolastica. Perchè allora non vengono incluse nell'assegno di mantenimento pro-quota per ciascuno dei due genitori?

Risposta

Le spese scolastiche non vengono incluse nell'assegno di mantenimento per pigrizia. Provi a sottoporre al

Giudice un elenco dettagliato di tutte le spese scolastiche che, ogni anno, sostiene per suo figlio e vedrà che il Giudicè ne terrà conto. Carmelo Padalino

139 | SPESE SCOLASTICHE, MEDICHE, LUDICO/SPORTIVE

Domanda

Ho in corso un procedimento di separazione giudiziale e in sede di prima udienza il giudice istruttore non ha ritenuto giustificabile la riduzione del contributo di mantenimento assegnato dal presidente, nonostante la palese incongruenza relativa al rapporto di lavoro della mia ex moglie definito a tempo determinato nella predetta ordinanza presidenziale invece che part time come effettivamente documentato, mentre ha ritenuto integrare la stessa ordinanza riguardo alle spese straordinarie con corresponsione del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche, ludico/sportive). La mia ex ha subito provveduto a iscrivere i figli minori a una scuola privata, contro il mio parere negativo, e a attività sportiva (palestra) richiedendomi attraverso il suo legale la corresponsione del 50% a mio

carico. Ritengo che tali spese rientrino nell'ordinarietà in quanto non occasionali ma continuative. Il provvedimento del presidente ha assegnato alla mia ex un contributo di mantenimento di 1.200 euro mensili (di cui 800 per i due figli minori e 400 per il coniuge)

Risposta

Le spese per la frequenza scolastica e per la pratica dell'attività sportiva non sono straordinarie, in quanto nè saltuarie nè imprevedibili. Pertanto, rientrano nel mantenimento ordinario e non devono essere rimborsate separatamente. Sulla scelta della scuola pubblica o privata è necessario l'accordo dei coniugi. Carmelo Padalino

140 | SPESE SPORTIVE

Domanda

Vorrei sapere se le spese sportive rientrano nelle spese straordinarie o ordinarie.

Risposta

Le spese sportive non sono straordinarie, essendo prevedibile che i figli pratichino un'attività sportiva. Carmelo Padalino

Indice dei quesiti

1 ASSEGNO DIVORZILE	2	35 RICHIESTA DI CESSIONE CASA FAMILIARE....	16
2 ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI.....	2	36 RIPARTIZIONE SPESE CASA FAMILIARE.....	16
3 CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI ASSEGNI.....	3	37 SEPARAZIONE	17
4 DEDUCIBILITÀ ASSEGNO \1	3	38 TEMPI DI "ABBANDONO"	17
5 DEDUCIBILITÀ ASSEGNO \2	4	39 TEMPORANEO UTILIZZO CONGIUNTO.....	18
6 DEDUCIBILITÀ DI TUTTI GLI ASSEGNI.....	5	40 TRASFERIMENTO NELLA CASA DEL NUOVO COMPAGNO	18
7 DEDUZIONE.....	5	41 VALORE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE	19
8 DEDUZIONE ASSEGNO	5	42 ADEGUAMENTO	20
9 DETRAZIONI	5	43 ADEGUAMENTO ISTAT	20
10 L'ACCESSO AGLI ATTI	6	44 AMMONTARE ASSEGNO.....	21
11 SEPARAZIONE LEGALE E RITORNO IN RESIDENZA	6	45 ASPETTI REDDITUALI E PATRIMONIALI.....	21
12 SEPARAZIONE PER VANTAGGI FISCALI	6	46 ASSEGNO PER I FIGLI	22
13 A CHI SPETTA SE IL FIGLIO CAMBIA IDEA	7	47 ASSEGNI FAMILIARI AFFIDO ONDIVISO.....	22
14 AFFIDAMENTO CASA CONIUGALE.....	7	48 ASSEGNO "VARIABILE" AL FIGLIO.....	22
15 ASSEGNAZIONE.....	9	49 ASSEGNO AI FIGLI \1	22
16 ASSEGNAZIONE CASA.....	9	50 ASSEGNO AI FIGLI \2	23
17 ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.....	9	51 ASSEGNO AI FIGLI \3	23
18 ATTRIBUZIONE CASA DI PROPRIETÀ DI 1 CONIUGE	10	52 ASSEGNO AL FIGLIO	23
19 BIDOMICILIARITÀ	10	53 ASSEGNO ANCHE SENZA MATRIMONIO?	24
20 CAMBIO SERRATURE.....	10	54 ASSEGNO BAMBINI PICCOLI.....	24
21 CASA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA.....	11	55 ASSEGNO DI MANTENIMENTO.....	25
22 CASA FAMILIARE E ASSEGNO AL FIGLIO	12	56 ASSEGNO DIVORZILE UNA-TANTUM	25
23 CASA FAMILIARE.....	12	57 ASSEGNO PER ALIMENTI.....	26
24 CASI PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA.....	12	58 ASSEGNO PER MANTENIMENTO FIGLI	26
25 CHI PUÒ VIVERE NELLA CASA.....	13	59 AUTORIDUZIONE IN ATTESA DEL TRIBUNALE27	
26 CHI PUÒ VIVERE NELLA CASA FAMILIARE	13	60 CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO27	
27 COABITAZIONE	13	61 CANCELLAZIONE O RIDUZIONE ASSEGNI.....	27
28 CONTRIBUTO PER L'AFFITTO	13	62 CESSAZIONE DELL'ASSEGNO.....	28
29 CONVIVENZA MORE UXORIO E CASA CONIUGALE.....	14	63 COMPORTAMENTI FOLLI DEL CONIUGE.....	28
30 COSTI	14	64 CONIUGE "PIGRO"	29
31 ETÀ FIGLI E "SCELTA" DEL GENITORE.....	15	65 CONIUGE CHE LAVORA IN NERO.....	29
32 IMU	15	66 CONTRIBUTO MANTENIMENTO FIGLI	30
33 OGGETTI DI ARREDAMENTO.....	15	67 CONVIVENZA	30
34 PITTURE AD OLIO	16	68 CORRETTA DETERMINAZIONE ASSEGNO FIGLI30	
		69 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI31	
		70 DETERMINAZIONE IMPORTO	31
		71 DOMANDA DI DIVORZIO \1	31

72 DOMANDA DI DIVORZIO \2	32	106 RITARDATO PAGAMENTO	47
73 DURATA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO\32		107 SOSPENSIONE	48
74 ELIMINAZIONE ASSEGNO A CONIUGE CHE CONVIVE	33	108 TIPOLOGIA DI RELAZIONE EXTRACONIUGALE\48	
75 EX-MARITO CON REDDITO MINIMO	34	109 VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ ECONOMICHE	49
76 FIGLIA MAGGIORENNE	34	110 AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLIO NATURALE	49
77 FIGLIO MAGGIORENNE.....	35	111 ANNULLAMENTO VINCOLO MATRIMONIALE\50	
78 FINO A QUANDO L'ASSEGNO ALIMENTARE PER IL FIGLIO?.....	36	112 ASSEGNO DIVORZILE.....	50
79 IL CONCETTO DI TENORE DI VITA	36	113 DIVORZIO	51
80 INADEMPIENZE DEL GENITORE	36	114 DIVORZIO DA CONIUGE IRREPERIBILE	52
81 LA NUOVA DETERMINAZIONE DEL CONTIBUTO	37	115 DIVORZIO DOPO SEPARAZIONE.....	52
82 LA "COLPA" DELLA SEPARAZIONE.....	37	116 FIGLI E PERIODI DI FERIE.....	52
83 MANTENIMENTO FIGLI \1	37	117 FIGLIO CONVIVENTE CON MADRE SEPARATA\53	
84 MANTENIMENTO FIGLI \2	38	118 FINE CONVIVENZA E FIGLI	53
85 MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI	38	119 L'ASSEGNO AL CONIUGE E AI FIGLI	53
86 MANTENIMENTO FIGLIA MINORE.....	38	120 MATRIMONIO MULTIRELIGIOSO.....	53
87 MANTENIMENTO FIGLIO.....	39	121 MEDIATORE MATRIMONIALE	54
88 MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE	40	122 PROCEDURE DIVORZIO	54
89 MANTENIMENTO IN UNICA SOLUZIONE	40	123 REVISIONE DELLA SENTENZA	55
90 MODIFICA ASSEGNO FIGLIO 33ENNE.....	40	124 RIFORMA DI LEGGE.....	55
91 PAGAMENTO RETTA ASILO O SCUOLA ELEMENTARE	41	125 SEPARAZIONE CONSENSUALE.....	55
92 PAGAMENTO TOTALE MUTUO CASA ASSEGNATA A MIA MOGLIE	41	126 SEPARAZIONE CONSENSULE	56
93 PARAMETRI OGGETTIVI PER L'ASSEGNO AI FIGLI?	42	127 TEMPI PER IL RICORSO	56
94 PERDITA DEL LAVORO SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE.....	42	128 TEMPO CON IL FIGLIO.....	56
95 PERDITA POSTO DI LAVORO	42	129 ELENCO SPESE STRAORDINARIE	57
96 PROVE DELLA RELAZIONE EXTRACONIUGALE\43		130 L'ELENCO	57
97 SPESE SCOLASTICHE	43	131 MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO.....	57
98 REDDITI NETTI DISPONIBILI	44	132 LE SPESE STRAORDINARIE	58
99 REDDITO O CAPACITÀ DI SPESA.....	44	133 RICEVUTE PER DETRAZIONE FISCALE	58
100 RELAZIONE EXTRACONIUGALE \1	44	134 RICHIESTA ALL'EX.....	58
101 RELAZIONE EXTRACONIUGALE \2	45	135 RIPARTIZIONE SPESE STARORDINARIE CONDOMINIALI	59
102 REVISIONE ASSEGNO EX-CONIUGE	45	136 SCONTRINI DI PARAFARMACI.....	59
103 RIDUZIONE ASSEGNO.....	46	137 SPESE STRAORDINARIE.....	59
104 RIDUZIONE IMPORTO	46	138 SPESE SCOLASTICHE.....	59
105 RISPARMI PERSONALI/EREDITÀ E ASSEGNO DIVORZILE.....	47	139 SPESE SCOLASTICHE, MEDICHE , LUDICO/SPORTIVE.....	60
		140 SPESE SPORTIVE	60

Risposte a cura di: Luca De Stefani, Carmelo Padalino, Selene Pascasi,
Giorgio Vaccaro

In redazione:

Giacomo Bagnasco, Andrea Maria Candidi, Franca Deponti Michela
Finizio, Enrico Marro, Giovanni Parente

Progetto editoriale e grafico a cura di Andrea Gianotti

Le risposte sono aggiornate al quadro normativo del 16 gennaio 2012